Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Giovedì, 12 aprile | Numero 86

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	20
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 717, che inscrive la motonave cisterna per nafta in costruzione a Kiel (Germania) nel quadro del Regio naviglio fra le navi sussidiarie di 1ª classe assumendo il nome di « Urano ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave cisterna per nafta della portata di 8000 tonnellate, in costruzione a Kiel (Germania) presso il Deutsche Werft, è inscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi sussidiarie di 1ª classe assumendo il nome di *Urano*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 427, che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud altro cavo fra l'Italia e la Grecia, ed un terzo fra l'Italia e le Azzorre.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921 n. 1133;
Visto il R. Decreto Legge 7 dicembre 1922, n. 1751;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, ed interim per gli Affari Esteri e con i Ministri delle Finanze e della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata addì 5 febbraio 1923 tra il Governo Italiano e la Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici sottomarini e con la quale — in virtù della facoltà concessa al Governo col R. Decreto 7 dicembre 1922, n. 1751 — vengono apportate modificazioni ed aggiunte alla precedente Convenzione 12 settembre 1921 approvata e resa esecutiva con R. Decreto 29 settembre 1921, n. 2021.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARO'.
DE STEFANI.
THAON DI REVEL.

Visto: Il Guardasigilli OVIGLIO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ELETTRICI

CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA ITALIANA DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI PER LA POSA DI UN CAVO TELEGRAFICO SOTTOMARINO FRA L'ITALIA E L'AMERICA DEL SUD, DI ALTRO CAVO FRA L'ITALIA E LA GRECIA E DI UN TERZO FRA L'ITALIA E LE AZZORRE.

VERBALE DELLA SEDUTA
riguardante

Modificazioni ed aggiunte alla Convenzione per un cavo telegrafico sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud, di altro cavo fra l'Italia e la Grecia e di un terzo cavo fra l'Italia e le Azzorre.

Il giorno 5 febbraio dell'anno 1923 in una sala del Ministero dell'Interno con l'assistenza dell'on. comm. Roberto Farinacci, di Michele, Commissario politico del Partito Nazionale Fascista e del comm. Alessandro Chiavolini del fu Cesare, addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, testimoni.

Si sono adunati i Signori:

S. E. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno ed interim per gli Affari Esteri;

S. E. il prof. Alberto De Stefani, Ministro delle Finanze;

S. E. l'Ammiraglio Thaon Di Revel, Ministro della Marina;

S. E. il Duca dott. Giovanni Colonna Di Cesarò, Ministro delle Poste e dei Telegrafi, a nome del Governo Italiano;

ed il Signor comm. ing. Giovanni Carosio, quale Presidente e legale rappresentante della Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, Società anonima con sede in Roma, capitale sociale lire 1.000.000, debitamente autorizzato;

e avuta presente la Convenzione stipulata il 12 settembre 1921, approvata e resa esecutiva con R. Decreto 29 settembre 1921, n. 2021, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 gennaio 1922, n. 22, hanno convenuto di apportare modificazioni ed aggiunte, alla Convenzione predetta, anche in rapporto alle nuove facoltà concesse al R. Governo col Decreto Legge 7 dicembre 1922, n. 1751, col quale viene autorizzata la concessione anche di un cavo fra l'Italia e le Azzorre ed altre isole dell'Atlantico;

e sono pertanto addivenuti alla stipulazione delle modificazioni ed aggiunte che risultano dal testo allegato al presente verbale, in modo che la Convenzione per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud, di un altro fra l'Italia e le Azzorre o altre isole dell'Atlantico e di un altro fra l'Italia e la Grecia, rimane definitivamente stabilita nel testo completo che parimenti si allega al presente verbale.

Le modificazioni ed aggiunte apportate alla Convenzione 12 settembre 1921, inserite nel nuovo testo emendato della Convenzione stessa, sono impegnative per la Compagnia assuntrice, ma dovranno essere rese esecutive ed impegneranno lo Stato dopo che saranno state approvate con Decreto Reale registrato alla Corte dei Conti.

L'autorizzazione per il comm. Carosio, di apportare ed accettare modificazioni ed aggiunte alla Convenzione di cui sopra, risulta dalle piene facoltà ad esso comm. Carosio accordate dall'articolo 11 dell'atto costitutivo della Compagnia Italiana dei Cavi telegrafici sottomarini in data 9 agosto 1921 rogito Mario Bordini da Milano, registrato addì 10 agosto 1921 n. 1601 volume 479.

Firmato: *Benito Mussolini.*
» *Alberto De Stefani.*
» *Paolo Thaon Di Revel.*
» *Giovanni Colonna Di Cesarò.*
» *Giovanni Carosio.*

F.to: *Roberto Farinacci*, teste.
» *Alessandro Chiavolini*, teste.

Art. 1.

All'art. 1 della Convenzione 12 settembre 1921 è aggiunto il seguente comma:

« La Compagnia dovrà dare comunicazioni al Governo Italiano degli accordi intervenuti coi Governi e con le Società estere, entro 60 giorni dalla loro data.

Art. 2.

L'art. 2 della Convenzione 12 settembre 1921 è sostituito dal seguente:

Nel caso che il Governo italiano si proponesse di porre altri cavi telegrafici fra l'Italia e il Sud America, darà a parità di condizioni e sempre che essa abbia dimostrato di osservare fedelmente le condizioni e gli obblighi nella presente Convenzione stabiliti, la preferenza alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini.

Art. 3.

Al 1° comma dell'art. 3 della Convenzione 12 settembre 1921 è aggiunto quanto segue:

Il progetto tecnico dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione telegrafica, la quale potrà far assistere un suo funzionario agli esperimenti che si eseguiranno durante la fabbricazione del cavo ed anche alla posa del medesimo a tutte sue spese.

Art. 4.

L'art. 4 della Convenzione 12 settembre 1921 è mantenuto in vigore senza variazioni.

Art. 5.

L'art. 5 della Concenzione 12 settembre 1921 è mantenuto in vigore senza variazioni.

Art. 6.

L'art. 5 della Convenzione 12 settembre 1921 è mantenuto in in vigore senza variazioni.

Art. 7.

L'art. 7 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

1. Il servizio del cavo in Italia sarà fatto dalla Compagnia in un proprio ufficio in Roma, in locali prossimi, per quanto è possibile, all'ufficio telegrafico centrale governativo col quale dovrà essere collegato mediante tubazione pneumatica o con altri sistemi equivalenti.

L'ufficio sociale di Roma sarà autorizzato sia all'accettazione dei telegrammi in partenza da Roma per l'America e per la Spagna, ed altri paesi europei, presentati dai mittenti per l'inoltro sul cavo; sia al recapito dei telegrammi ricevuti per cavo diretti a destinatari domiciliati in Roma. Questi telegrammi non potranno essere inoltrati o recapitati se prima non saranno vistati da uno dei funzionari governativi delegati dall'Amministrazione telegrafica al controllo, le competenze del quale, compreso lo stipendio, saranno rimborsate dalla Compagnia.

Per tutti gli altri telegrammi non considerati al capoverso precedente l'Amministrazione italiana servirà d'intermediaria obbligatoria per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per il cavo, o che ricevuta per il cavo deve proseguire sulle linee telegrafiche.

2. Alle condizioni del comma precedente la Compagnia è autorizzata anche ad aprire nelle principali città d'Italia uffici propri unicamente per l'accettazione e recapito dei telegrammi che hanno corso sui cavi della Compagnia stessa. Ognuno degli uffici di cui sopra dovrà essere collegato a spese della Compagnia con l'ufficio telegrafico governativo locale mediante tubazione pneumatica, od altri sistemi equivalenti.

3. L'Amministrazione telegrafica potrà consentire alla Compagnia la corrispondenza diretta tra l'ufficio sociale in Roma e gli altri uffici di cui al comma precedente, sia concedendole di utilizzare circuiti governativi eventualmente inattivi, sia assegnandole settori di sistemi multipli in azione sui propri fili. Queste concessioni di uso di fili saranno regolate caso per caso, in rapporto alle esigenze dei servizi, d'accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione dei Telegrafi.

Le spese di personale, e i materiali necessari per il servizio di corrispondenza di cui sopra saranno a carico della Compagnia.

4. Su richiesta della Compagnia e qualora non si oppongano ragioni tecniche l'Amministrazione telegrafica consentirà alla posa sulle palificazioni governative di circuiti di proprietà della Compagnia stessa, la quale sarà tenuta a corrispondere un adeguato canone per le necessarie spese di riparazione e manutenzione.

5. Quando lo consigli l'entità del traffico scambiato fra Stati esteri e l'America attraverso i cavi della Compagnia e sempre quando l'Amministrazione telegrafica disponga dei fili necessari nello interno del Regno, essa, su richiesta della Compagnia medesima, farà i passi opportuni presso le Amministrazioni estere interessate per ottenere possibilmente che la Compagnia possa utilizzare comunicazioni dirette fra città italiane ove sono istituiti uffici sociali e città estere ove esistano agenzie principali della Compagnia stessa per lo scambio dei telegrammi che devono avere corso sui cavi della Compagnia.

Quando la concessione abbia luogo la Compagnia dovrà pagare sia le tasse normali dei telegrammi, sia un canone annuo da determinarsi caso per caso di accordo fra la Compagnia, l'Amministrazione italiana e le Amministrazioni estere interessate ovvero la Compagnia dovrà pagare il prezzo di costo del filo e della posa nonchè un canone di manutenzione.

6. Il personale sociale direttivo, amministrativo, tecnico ed operatore, tanto residente in Italia che all'estero, dovrà essere di nazionalità italiana. Sarà tollerata la nazionalità estera soltanto per il personale esecutivo imposto alla Compagnia dalle concessioni od accordi intervenuti fra la Compagnia medesima e gli Stati esteri, per ottenere gli approdi occorrenti per la posa del cavo.

Art. 8.

L'art. 8 della Convenzione 12 settembre 1921 è mantenuto in vigore senza variazioni.

Art. 9.

All'art. 9 della Convenzione 12 settembre 1921 sono aggiunti i seguenti comma:

In armonia delle disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale suddetta godono della franchigia sia sulle linee dell'Amministrazione italiana, sia sui cavi ed eventualmente sui fili sociali, i telegrammi ed avvisi relativi alla trasmissione dei telegrammi e all'andamento delle linee e dei cavi.

Inoltre godono della franchigia i telegrammi relativi al servizio amministrativo della Compagnia, quando debbano percorrere unicamente i cavi sociali, ovvero quando abbiano corso su fili di proprietà sociale o ceduti in esercizio alla Compagnia.

Art. 10.

L'art. 10 della Convenzione 12 settembre 1921 è mantenuto in vigore senza variazioni.

Art. 11.

L'art. 11 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

I telegrammi di Stato spediti da Autorità italiane della Madre Patria e delle Colonie, e da quelle residenti all'estero, godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria pari alla riduzione più elevata, che la Compagnia avrà accordato ai Governi esteri per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.

Art. 12.

All'art. 12 della Convenzione 12 settembre 1921 è aggiunto il seguente comma:

Il Governo italiano si riserva peraltro piena libertà di esercitare, o di dare in concessione stazioni radiotelegrafiche per il servizio telegrafico con l'America del Sud e con qualsiasi altro Paese estero.

Art. 13.

L'art. 13 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

1. Il Governo italiano garantisce alla Compagnia per 10 anni dalla data di inizio del funzionamento dell'intero cavo dell'America del Sud un traffico minimo annuale di 5 milioni di parole, computate come ai seguenti comma 2° e 3°, alla condizione però che la Compagnia non solo assicuri un corso celere e regolare alla corrispondenza scambiata fra l'America e l'Italia od in transito per l'Italia, ma che procuri inoltre l'incremento del traffico sul cavo mediante un ottimo servizio, una ben diretta propaganda nei vari Paesi di Europa e dell'America del Sud, e con la concessione al pubblico di tutte quelle facilitazioni che le Compagnie esercenti comunicazioni telegrafiche con l'America del Sud, accordassero per il percorso dei loro cavi.

2. Nel computo dei cinque milioni di parole sono comprese:

a) le parole di tutti i telegrammi scambiati tra l'Italia od in transito per l'Italia, e l'America del Sud;

b) le parole di tutti i telegrammi in transito per la Spagna, a destinazione ovvero in partenza dall'America del Sud;

c) i tre quarti delle parole dei telegrammi in partenza dalla Spagna, diretti all'America del Sud e viceversa.

Nel calcolo dei comma b) e c) sono escluse le parole dei telegrammi in partenza dalle Isole Canarie per l'America del Sud, e viceversa, e le parole dei telegrammi in transito per le Isole Canarie, da e per l'America del Sud, quando detti telegrammi non tocchino nè il territorio continentale spagnolo, nè quello italiano.

3. Per il computo dei cinque milioni di parole di traffico minimo le parole dei telegrammi a tariffa ordinaria si computano per una unità; quelle dei telegrammi urgenti per tre unità; quelle dei telegrammi di Stato di Autorità italiana, dei telegrammi della Stampa e dei telegrammi differiti, per una parte dell'unità proporzionale alla riduzione di tariffa di cui godono.

4. Se durante i dieci anni di cui al 1° comma del presente articolo si verificassero delle interruzioni nel cavo, in modo da impedire per oltre venti giorni l'inoltro dei telegrammi dall'Italia all'America del Sud e viceversa, il traffico minimo garantito sarà diminuito ogni anno di una parte proporzionale alla durata delle interruzioni.

5. Per il calcolo delle somme dovute alla Compagnia nel caso che il traffico effettivo tra l'Italia e la Spagna da una parte e l'America del Sud dall'altra risultasse inferiore a quello minimo garantito, la tassa per parola sarà eguale alla media delle tasse spettanti alla Compagnia medesima per il percorso dei suoi cavi dall'Italia rispettivamente al Brasile, all'Uruguay e alla Argentina pei telegrammi ordinari e non potrà mai superare lire oro 2,50.

6. In ogni caso, tenendo conto del traffico effettivamente avutosi con l'America del Sud, la corrisposta annua del Governo italiano alla Compagnia per il traffico minimo garantito non sarà mai superiore alla somma di lire oro sette milioni.

7. Negli anni nei quali (o durante il primo decennio o successivamente) il traffico di cui ai commi precedenti, supererà i cinque milioni di parole all'anno, calcolato come sopra è detto, la Compagnia rimborserà al Governo italiano le somme percette per garanzia del traffico minimo. A questo credito dello Stato in ogni caso di liquidazione, non potrà essere preferito nessun altro credito più privilegiato che la Compagnia potrà avere creato durante il corso della presente Convenzione. Tale rimborso avverrà versando all'Amministrazione telegrafica il 50 % delle somme introitate annualmente dalla Compagnia stessa per la corrispondenza eccedente i cinque milioni di parole scambiate fra i paesi sopra specificati. Sulle somme corrisposte dallo Stato per il traffico minimo garantito decorreranno dalla data in cui fu effettuata dal Governo l'ultima sovvenzione, e senza che possano essere prescritti per tutta la durata della concessione, gli interessi semplici in ragione del 5 % annuo, rimborsabili dopo completata la restituzione delle somme corrisposte e con le stesse norme fissate per le medesime.

Art. 14.

L'art. 14 della Convenzione 12 settembre 1921 è mantenuto, sostituendo all'ultimo comma quanto segue:

Tutti i pagamenti sono da farsi in moneta italiana, calcolando eventualmente il cambio, per le somme che fossero da pagarsi in oro:

a) alla data del giorno precedente quello dell'effettivo pagamento, se trattasi di pagamenti a favore dell'Amministrazione telegrafica;

b) alla data del 5° giorno successivo a quello dell'ammissione al pagamento dei mandati, se trattasi di pagamenti a favore della Compagnia.

Art. 15.

L'art. 15 della Convenzione 12 settembre 1921 è mantenuto in vigore senza variazioni.

Art. 16.

L'art. 16 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

1. La Compagnia assume l'impegno di elevare il capitale sociale ad almeno 200 milioni di lire italiane carta, entro il periodo di un anno dalla data della « Gazzetta Ufficiale », contenente il R. decreto approvante la presente Convenzione suppletiva.

Il Governo italiano trascorso il 31 dicembre 1930 si riserva la facoltà di riscattare, alla pari, in qualunque tempo, le obbligazioni eventualmente emesse dalla Compagnia.

2. Il Governo consente fin da ora che la Compagnia oltre allo stabilire il capitale sociale in 200 milioni di lire carta, anzichè in 80 milioni lire oro, introduca nello statuto una variante in virtù della quale non sia più obbligatoriamente mantenuta la proporzione attualmente stabilita in 6/10 e 4/10 fra azioni rispettivamente nominative e al portatore.

A sua volta la Compagnia si obbliga di introdurre, entro il mese di febbraio p. v., altre varianti nello Statuto sociale in virtù delle quali:

a) tutti i sindaci debbono essere cittadini italiani fermo restando che uno di essi sia nominato dal Ministero delle Finanze;

b) il presidente ed il consigliere delegato della Compagnia debbono essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano.

Per il primo decennio della presente Convenzione « suppletiva » non potranno essere apportate altre varianti allo Statuto sociale, già approvato, senza preventivo consenso del Governo italiano, e negli anni successivi resta vietato alla Compagnia di modificare, senza previo consenso del Governo italiano, le norme dello Statuto sociale, secondo le quali:

a) del Consiglio di Amministrazione fa parte come Con-

sigliere, con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo Statuto sociale, un Rappresentante del Governo italiano, da designarsi dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi;

b) tutti i Sindaci debbono essere cittadini italiani ed uno di essi sarà nominato dal Ministero delle Finanze;

c) due terzi dei Consiglieri di Amministrazione debbono essere nominati tra i soci cittadini italiani, residenti in Italia o all'estero;

d) il Presidente ed il Consigliere delegato della Compagnia debbono essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano.

Il Consigliere di cui al comma a) ed il Sindaco di cui al comma b) non impegnano in ogni modo la responsabilità dello Stato italiano in confronto a chicchessia.

Non osta da parte del Governo italiano che del Consiglio di Amministrazione faccia parte anche un rappresentante del Governo spagnolo.

Per le approvazioni alle modificazioni dello Statuto il Governo italiano delega il Ministro delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 17.

Al quarto comma dell'art. 17 della Convenzione 12 settembre 1921 è aggiunto quanto segue:

Il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato delle somme eventualmente detratte entro 60 giorni dalla data della prelevazione. In caso di ritardo sarà applicata un'ammenda di lire 50 per ogni giorno di ritardo.

Art. 18.

L'art. 18 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per le eventuali riparazioni da effettuarsi al Nord dell'Equatore, il Governo Italiano, dietro preavviso di 30 giorni da parte della Compagnia, metterà a disposizione della Compagnia stessa l'uso della R. Nave « Città di Milano » od altra che avesse a sostituirla, contro rimborso delle spese di combustibile, e di tutti i maggiori aggravi derivanti dalla posizione amministrativa di armamento della nave, dalla navigazione, e dal suo impiego per le operazioni su cavi ivi compresi materiali di consumo, tasse di ancoraggio, pilotaggio, sanitarie, soprassoldi inerenti all'armamento, noleggio di galleggianti per servizio dei cavi etc.

Quando per le riparazioni dei cavi al Nord dell'Equatore l'uso della R. Nave « Città di Milano » o di quell'altra R. Nave che la sostituisse, avesse una durata complessiva superiore ai 180 giorni all'anno, la Compagnia rimborserà le spese come sopra per n. 180 giorni e per il periodo di tempo eccedente i 180 giorni, anche tutte le spese di esercizio della nave, ivi comprese le spese per stipendi, paghe, soprassoldi ordinari di tutto il personale militare e le spese per vitto del personale suddetto.

I rimborsi di cui sopra saranno fatti mediante versamenti in Tesoreria a favore del Capitolo del bilancio di entrata del Ministero della Marina, che sarà di volta in volta indicato dal Ministero della Marina.

La Compagnia rimborserà in ogni caso le spese per il vitto del personale borghese privato imbarcato o di passaggio sulla nave per servizio della Compagnia stessa. L'assicurazione del personale stesso e le indennità spettanti al medesimo ed alle rispettive famiglie in caso di infortuni, sinistri ecc. saranno completamente a carico della Compagnia.

Qualora la R. Nave « Città di Milano » non potesse essere impiegata e non si avesse subito altra nave adatta a sostituirla, nessun indennizzo compete alla Compagnia quando il ritardo a fornire la nave non superi i trenta giorni. I giorni di ritardo saranno aggiunti al limite di durata dell'interruzione di cui agli articoli 20 e 28 della presente Convenzione.

Art. 19.

L'art. 19 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrispondenza tra l'Italia e l'America del Sud dovrà eseguirsi entro tre anni dalla data dell'effettuato aumento del capitale sociale a duecento milioni di lire carta.

In caso di ritardo nell'immersione del cavo oppure nell'attivazione del servizio la Compagnia dovrà pagare (esclusi i casi di forza maggiore) una ammenda di L. 15 mila per ogni mese di ritardo.

Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore) la Convenzione potrà essere annullata, per semplice decisione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennità ed il deposito di cui all'art. 17 resterà acquisito al Governo italiano.

Art. 20.

Nel 1° comma dell'art. 20 della Convenzione 12 settembre 1921 il limite di durata dell'interruzione di servizio del cavo tra l'Italia e l'America del Sud è ridotto da 180 a 120 giorni.

Art. 21.

L'art. 21 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

Il cavo si intenderà guasto e la Compagnia dovrà provvedere alla sua sollecita riparazione quando venga a cessare di operare, ovvero quando l'isolamento e la resistenza elettrica del conduttore siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Il guasto s'intenderà riparato quando l'isolamento e la resistenza elettrica del conduttore permetteranno nuovamente il regolare funzionamento degli apparati, che normalmente vi sono adibiti.

Art. 22.

Il 3° comma dell'art. 22 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

In ogni caso la nuova Compagnia dovrebbe avere sede in Italia, e soddisfare per il Presidente, per gli Amministratori, i Sindaci ed il personale alle condizioni degli articoli 7 e 16 della presente Convenzione « suppletiva ».

Art. 23.

L'art. 23 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

Al termine della concessione, e qualora la Compagnia abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi verso il R. Governo italiano, la libera disponibilità del cavo spetta alla Compagnia medesima.

Qualora poi al termine della concessione la Compagnia non abbia adempiuto tutti i suoi obblighi oppure nel caso di annullamento ai sensi della presente Convenzione e prima della scadenza di detto termine, la proprietà del cavo diviene di libera disponibilità della Compagnia, ove questa, entro un termine di un anno rimborsi allo Stato le somme che ha ricevuto, a titolo di garanzia a norma dell'art. 13 della presente Convenzione suppletiva, più gli interessi del 5 % a norma dello stesso art. 13, ultimo comma, nonchè le spese sostenute dalla R. Marina per

le campagne della R. Nave « Città di Milano », o dell'altra che l'avesse sostituita.

Nel caso che la Compagnia non effettui i pagamenti di cui sopra è in facoltà del Governo italiano o di assumere la libera disponibilità del cavo, con tutti gli oneri relativi alle obbligazioni e agli altri debiti della Compagnia, oppure di provvedere alla cessione o vendita del cavo, corrispondendo ai creditori le somme loro spettanti a termine di legge.

In ogni caso la libera disponibilità del cavo da parte della Compagnia sarà soggetta al vincolo di conservarne l'uso allo Stato italiano a quelle condizioni che si converranno e con quelle cautele che il Governo reputerà necessarie per garantire la italianità dell'Impresa.

Art. 24.

Il primo comma dell'art. 24 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

La Compagnia s'impegna di posare un cavo sottomarino tra Brindisi ed un punto idoneo del Litorale ellenico, prossimo all'Italia, per stabilire una comunicazione diretta fra l'Italia e la Grecia. La Compagnia s'impegna di eseguire tale posa entro un anno dalla data della concessione del necessario permesso di approdo, da parte del Governo ellenico.

Nel penultimo comma dello stesso art. 24 alle parole « il cavo Brindisi Butrinto » sono sostituite le parole « il cavo Brindisi Grecia ». Nell'ultimo comma sono soppresse le parole « da fissarsi da una Commissione arbitrale . . . sino alla fine ».

Art. 25.

L'art. 25 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

La presente Convenzione ha la durata di 50 anni a partire dalla data della « Gazzetta Ufficiale » nella quale è pubblicato il R. decreto di approvazione della medesima.

Art. 26.

L'ultimo comma dell'art. 26 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

Tutte le controversie che potranno sorgere per l'applicazione della presente Convenzione, nessuna esclusa, sono deferite al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale che deciderà come amichevole compositore e sarà composto di cinque membri di cui due designati dal Ministro delle Poste e Telegrafi, due dalla Compagnia ed uno, con funzioni di Presidente designato di comune accordo fra le parti; ed, in caso di dissenso, designato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 27.

L'art. 27 della Convenzione 12 settembre 1921 è modificato come segue:

1. Saranno sottoposti a una tassa fissa di registro di lire mille, l'atto costitutivo, lo Statuto della Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini e gli atti contemplati dall'art. 16 della presente Convenzione.

2. Per la durata di 10 anni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, per la parte di capitale e di profitti relativi alla posa ed esercizio del cavo con l'America del Sud e con la Grecia, sarà esentata dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sul reddito fino a concorrenza del 6 % sul capitale effettivamente versato.

3. Allo scopo suddetto la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini dovrà tenere delle scritture contabili separate, per quanto riguarda la posa e l'esercizio dei cavi con l'America del Sud o con la Grecia da quelle relative al cavo con le Azzorre. Le norme per il riparto delle spese generali saranno stabilite di comune accordo fra le parti; ed il Governo italiano si riserva al riguardo il diritto di controllo di cui all'art. 8 della presente convenzione.

4. La presente Convenzione « suppletiva » fatta nello interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro e bollo. Essa non sarà valida se non quando verrà approvata con R. decreto.

***

Si aggiungono i seguenti articoli 28, 29, 30 e 31.

Art. 28.

1. La Compagnia sia direttamente, sia per mezzo di altra Compagnia italiana che dovrà assumere tutti gli impegni derivanti dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione si obbliga di provvedere entro 18 mesi dalla data della ultima concessione di approdo alle Azzorre e a Malaga, alla posa ed all'esercizio di un cavo telegrafico sottomarino tra Fiumicino e le Isole Azzorre, destinato a formare una comunicazione con l'America del Nord per mezzo di altro cavo esistente o da posare entro lo stesso limite di tempo sopraindicato, fra le Isole Azzorre e l'America del Nord, di proprietà di altra Compagnia estera.

2. La Compagnia si impegna di interessarsi presso i Governi della Spagna e del Portogallo e presso la Compagnia estera di cui sopra, sia per ottenere gli approdi del cavo, sia per assicurare il rapido passaggio della corrispondenza dal suo cavo a quello della Compagnia estera, sia per esercitare per quanto possibile i due cavi direttamente tra l'Italia e l'America del Nord.

Il Governo italiano s'impegna di appoggiare presso i Governi della Spagna e del Portogallo le domande di concessione dei permessi necessari per gli approdi del cavo, e per l'impianto ed esercizio degli uffici cui farà capo il cavo predetto.

3. Le condizioni tecniche a cui dovrà corrispondere il cavo dovranno essere tali da permettere la corrispondenza in duplice, con l'uso degli apparati più perfezionati, con una velocità non inferiore a quella che si ottiene sui migliori cavi transatlantici di simile lunghezza in esercizio, o in corso di posa a quell'epoca.

Il progetto tecnico dovrà essere tempestivamente comunicato al Ministero delle Poste e Telegrafi, secondo le norme dell'art. 3 della presente Convenzione « suppletiva ».

4. La concessione di detto cavo è accordata alle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 (dalle parole « per il primo decennio », sino alla fine), 17, 18, 21, 22 (comma 1° e 3°), 23, 25 e 26 della presente Convenzione e della Convenzione 12 agosto 1921 in quanto non siano modificati dai comma seguenti.

5. In caso di ritardo dell'immersione del cavo o della attivazione del servizio la Compagnia dovrà pagare (esclusi i casi di forza maggiore) un'ammenda di lire 15 mila per ogni mese di ritardo.

Sarà corrisposto un premio di eguale misura per ogni mese di anticipo nell'attivazione del servizio dell'intero cavo con l'America del Nord.

Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore) la Convenzione potrà essere annullata per semplice decisione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennità ed il deposito di cui al comma 7 seguente, resterà acquisito al Governo italiano.

6. In caso di interruzione del servizio sul cavo tra l'Italia e le Isole Azzorre per una durata superiore a 120 giorni, la Compagnia dovrà pagare un'ammenda di L. 200 al giorno, a partire dal 1° giorno dell'interruzione, salvo che la Compagnia

non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha facoltà di annullare la concessione di cui al presente articolo e la cauzione di cui appresso resta acquisita al Governo italiano.

7. Per garanzia dell'adempimento di quanto precede la Compagnia dovrà effettuare il deposito di lire 100 mila, da portarsi a L. 500 mila entro due anni dalla data della « Gazzetta Ufficiale » contenente il R. decreto approvante la presente Convenzione « suppletiva ». A detto deposito si applicano le disposizioni dell'art. 17.

8. Le tariffe per il cavo Italia Azzorre saranno stabilite di comune accordo tra la Compagnia e l'Amministrazione italiana, ma in nessun caso le tasse totali risultanti pei telegrammi fra l'Italia ed il transito per l'Italia, e l'America, potranno essere superiori a quelle di qualsiasi altra via telegrafica transatlantica del Nord.

L'Amministrazione italiana inoltrerà per il cavo fra l'Italia e le Azzorre i telegrammi portanti l'indicazione della via del cavo stesso, nonchè tutti quelli senza alcuna indicazione di via destinati all'America o ad altri paesi pei quali la via del cavo sarà la meno costosa, o parificata alla meno costosa.

9. Dopo l'attivazione del cavo con le Azzorre e fino a quando non venga attivato il servizio fra l'Italia e l'America del Sud mediante il tratto di cavo Malaga Buenos Ayres, il Ministero Poste e Telegrafi istraderà per il cavo Fiumicino Azzorre tutti i telegrammi per l'America del Sud considerati nell'art. 12 della presente Convenzione aggiuntiva e alle condizioni contenute negli articoli 10 e 12.

La Compagnia assume l'impegno di prendere opportuni accordi con le Compagnie dei cavi interessate per le necessarie parificazioni di tariffe.

10. I telegrammi per l'America del Sud, che per ragioni di servizio e non per cause d'interruzioni saranno trasmessi dalla Compagnia per il cavo delle Azzorre in luogo che per il cavo del Sud, saranno computati egualmente nel minimo garantito di traffico di cui all'art. 13 della presente Convenzione suppletiva.

11. Il funzionario al quale sarà affidato nello ufficio da impiantarsi alle Azzorre la direzione del servizio dell'intero cavo Italia-Stati Uniti deve preferibilmente essere italiano o, se di nazionalità estera, dovrà essere di gradimento del Governo italiano e affiancato da un vice direttore italiano.

Art. 29.

Il Governo s'impegna di chiedere al Parlamento le facoltà necessarie per estendere il beneficio della tassa fissa di registro di lire mille di cui all'art. 27, all'atto costitutivo ed allo statuto dell'eventuale altra Compagnia che potrà assumere l'impresa del cavo per le Azzorre, nonchè all'atto di trasferimento alla medesima di parte del capitale e della cauzione della Compagnia italiana di cavi nonchè della concessione alla medesima accordata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30.

Il Governo italiano consente che in un primo tempo il cavo telegrafico sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud, di cui all'art. 1 della Convenzione 12 settembre 1921, abbia in comune col cavo Italia-Azzorre il tratto di cavo Fiumicino Malaga e ciò fino a quando il traffico giornaliero su tale tratto di cavo si mantenga inferiore alle trenta mila parole al giorno, ovvero la densità del traffico nelle ore di più intenso lavoro non determini sensibile ritardo nel corso dei telegrammi.

Quando il Ministero delle Poste e dei Telegrafi notifichi alla Compagnia essersi verificata una delle due condizioni suddette, la Compagnia medesima, entro un anno da tale notificazione, dovrà provvedere alla posa di un secondo tratto di cavo fra Malaga e Fiumicino ad uso esclusivo del traffico con l'America del Sud.

In caso di ritardo nella posa ed attivazione del detto cavo saranno applicate le penalità di cui al secondo comma dell'articolo 19 della presente Convenzione.

Se poi la posa ed attivazione del nuovo cavo non avvenisse entro diciotto mesi dalla notificazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 sopra indicato.

Art. 31.

I depositi già effettuati di Lire 200.000 per il cavo del Sud America e di L. 50.000 pel cavo fra Brindisi e la Grecia sono mantenuti a garanzia degli obblighi assunti dalla Compagnia in relazione a quanto è disposto dagli articoli 17 e 24 della presente Convenzione suppletiva.

TESTO COMPLETO DELLA CONVENZIONE

Art. 1.

La Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima, con sede in Roma, con capitale sociale di Lire un milione, si impegna a posare un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, la Repubblica Argentina, e, subordinatamente al consenso dei rispettivi Governi, con le isole Canarie e del Capo Verde.

La Compagnia s'impegna di ottenere dai Governi esteri interessati i permessi necessari per gli approdi del cavo e per lo esercizio degli uffici a cui farà capo il cavo predetto.

Il Governo italiano s'impegna da parte sua ad appoggiare presso i Governi spagnolo e portoghese le domande della Compagnia, ai fini suddetti.

La Compagnia s'impegna di mantenere il cavo in perfette condizioni di funzionamento tecnico e di esercitarlo in modo da assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia un corso regolare e una celerità d'inoltro non inferiore a quella che godrebbe la corrispondenza stessa per le altre vie telegrafiche per cavo.

La Compagnia s'impegna anche a prendere gli impegni necessari con i Governi esteri interessati, per assicurare l'inoltro sino a destinazione dei telegrammi dell'Italia, o in transito per l'Italia trasmessi per il cavo, come pure per assicurare lo inoltro per il cavo dei telegrammi originari dal Sud America e da altri paesi che a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per il cavo italiano.

La Compagnia dovrà dare comunicazione al Governo italiano degli accordi intervenuti coi Governi e con le Società estere, entro 60 giorni dalla loro data.

Art. 2.

Nel caso che il Governo italiano si proponesse di porre altri cavi telegrafici fra l'Italia e il Sud America, darà a parità di condizioni e sempre che essa abbia dimostrato di osservare fedelmente le condizioni e gli obblighi nella presente convenzione stabiliti, la preferenza alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini.

Art. 3.

Le condizioni tecniche a cui dovrà corrispondere il cavo italiano dall'Italia all'America del Sud dovranno essere tali da permettere la corrispondenza in duplice, con l'uso degli apparati più perfezionati, con una velocità non inferiore a quella che si ottiene sui migliori cavi transatlantici, di simile lunghezza, in esercizio.

Il progetto tecnico dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione telegrafica, la quale potrà far assistere un suo funzionario agli esperimenti che si eseguiranno durante la fabbricazione del cavo ed anche alla posa del medesimo a tutte sue spese.

Il cavo in Italia approderà a Fiumicino, nel punto che sarà determinato dall'Amministrazione telegrafica italiana.

Art. 4.

La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'Ufficio destinato al servizio del cavo medesimo sarà costruita e mantenuta a cura e spese della Compagnia.

Art. 5.

La Compagnia sarà sottoposta a tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni che potranno esservi introdotte da successivi accordi internazionali.

In particolare la Compagnia dovrà mettere in opera al punto d'approdo del cavo i ripari e meccanismi tecnici che saranno ritenuti necessari dall'Amministrazione telegrafica.

Detti ripari e meccanismi non dovranno essere di inciampo o pregiudizio alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 6.

Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità per le controversie che potessero sorgere fra la Compagnia ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione. Agli eventuali guasti che potessero verificarsi nel cavo dovrà provvedere la Compagnia, che resta l'unica responsabile della buona conservazione del cavo stesso.

Art. 7.

1. Il servizio del cavo in Italia sarà fatto dalla Compagnia in un proprio ufficio in Roma, in locali prossimi, per quanto è possibile, allo ufficio telegrafico centrale governativo col quale dovrà essere collegato mediante tubazione pneumatica o con altri sistemi equivalenti.

L'Ufficio sociale di Roma sarà autorizzato sia all'accettazione dei telegrammi in partenza da Roma per l'America e per la Spagna, ed altri paesi europei, presentati dai mittenti per l'inoltro sul cavo; sia al recapito dei telegrammi ricevuti per cavo diretti a destinatari domiciliati in Roma. Questi telegrammi non potranno essere inoltrati o recapitati se prima non saranno vistati da uno dei funzionari governativi delegati dall'Amministrazione telegrafica al controllo, le competenze del quale, compreso lo stipendio, saranno rimborsate dalla Compagnia.

Per tutti gli altri telegrammi non considerati al capoverso precedente, l'Amministrazione italiana servirà d'intermediaria obbligatoria per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per il cavo, o che ricevuta per il cavo deve proseguire sulle linee telegrafiche.

2. Alle condizioni del comma precedente la Compagnia è autorizzata anche ad aprire nelle principali città d'Italia uffici propri unicamente per l'accettazione e recapito dei telegrammi che hanno corso sui cavi della Compagnia stessa. Ognuno degli uffici di cui sopra dovrà essere collegato a spese della Compagnia con l'ufficio telegrafico governativo locale mediante tubazione pneumatica, od altri sistemi equivalenti.

3. L'Amministrazione telegrafica potrà consentire alla Compagnia la corrispondenza diretta tra lo ufficio sociale in Roma e gli altri uffici di cui al comma precedente, sia concedendole di utilizzare circuiti governativi eventualmente inattivi, sia assegnandole settori di sistemi multipli in azione sui propri fili. Queste concessioni di uso di fili saranno regolate caso per caso, in rapporto alle esigenze dei servizi, d'accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione dei Telegrafi.

Le spese di personale e i materiali necessari per il servizio di corrispondenza di cui sopra saranno a carico della Compagnia.

4. Su richiesta della Compagnia e qualora non si oppongano ragioni tecniche l'Amministrazione telegrafica consentirà alla posa sulle palificazioni governative di circuiti di proprietà della Compagnia stessa, la quale sarà tenuta a corrispondere un adeguato canone per le necessarie spese di riparazione e manutenzione.

5. Quando lo consigli l'entità del traffico scambiato fra Stati esteri e l'America attraverso i cavi della Compagnia e sempre quando l'Amministrazione telegrafica disponga dei fili necessari nello interno del Regno, essa, su richiesta della Compagnia medesima, farà i passi opportuni presso le Amministrazioni estere interessate per ottenere possibilmente che la Compagnia possa utilizzare comunicazioni dirette fra città italiane, ove sono istituiti uffici sociali e città estere ove esistano agenzie principali della Compagnia stessa per lo scambio dei telegrammi che devono avere corso sui cavi della Compagnia.

Quando la concessione abbia luogo la Compagnia dovrà pagare sia le tasse normali dei telegrammi, sia un canone annuo da determinarsi caso per caso di accordo fra la Compagnia, la Amministrazione italiana e le Amministrazioni estere interessate, ovvero la Compagnia dovrà pagare il prezzo di costo del filo e della posa, nonchè un canone di manutenzione.

6. Il personale sociale direttivo, amministrativo, tecnico ed operatore, tanto residente in Italia che all'estero, dovrà essere di nazionalità italiana. Sarà tollerata la nazionalità estera soltanto per il personale esecutivo imposto alla Compagnia dalle concessioni od accordi intervenuti fra la Compagnia medesima e gli Stati esteri, per ottenere gli approdi occorrenti per la posa del cavo.

Art. 8.

Oltre il controllo sulla corrispondenza prevista all'articolo precedente il Governo italiano si riserva il diritto di organizzare per il servizio del cavo ogni altro controllo che riterrà opportuno. I funzionari dell'Amministrazione telegrafica, appositamente delegati, dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta in tutti gli uffici della Compagnia per esercitare il loro controllo e nel casotto di approdo del cavo in Italia, per eventuali esperimenti.

La Compagnia si sottoporrà a tutte le misure contabili che l'Amministrazione telegrafica riterrà necessario per la liquidazione dei conti dei telegrammi trasmessi per il cavo, come pure di dare visione, fornire l'originale o copia di qualsiasi documento relativo alla accettazione, l'inoltro e recapito della corrispondenza, che venisse richiesto dall'Amministrazione telegrafica o dai suoi funzionari delegati, per qualsiasi motivo.

Art. 9.

La Compagnia applicherà ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo, del 10-22 luglio 1875, e del regolamento di servizio (revisione di Lisbona), ovvero di quegli atti internazionali che venissero a sostituire la Convenzione e regolamenti suddetti.

In armonia delle disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale suddetta godono della franchigia sia sulle linee della Amministrazione italiana, sia sui cavi ed eventualmente sui fili sociali, i telegrammi ed avvisi relativi alla trasmissione dei telegrammi e all'andamento delle linee e dei cavi.

Inoltre godono della franchigia i telegrammi relativi al servizio amministrativo della Compagnia, quando debbano percorrere unicamente i cavi sociali, ovvero quando abbiano corso su fili di proprietà sociale o ceduti in esercizio alla Compagnia.

Art. 10.

Le tariffe da applicare ai telegrammi fra l'Italia od in transito per l'Italia, ed i paesi che saranno serviti dal cavo, verranno fissate ed eventualmente variate di comune accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione telegrafica. Per i paesi del regime europeo dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle della via meno costosa; per l'America dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle delle altre vie telegrafiche già esistenti, costituite da cavi sottomarini, che sono o saranno le meno costose.

Le quote italiane di tassa per i telegrammi suddetti saranno quelle risultanti dal regolamento telegrafico internazionale (revisione di Lisbona), dalle modificazioni successivamente adottate dall'Amministrazione telegrafica, ovvero dall'atto internazionale che sostituirà nel seguito il regolamento di Lisbona suddetto.

Le tariffe saranno espresse in franchi oro.

Art. 11.

I telegrammi di Stato spediti da Autorità italiane della Madre Patria e delle Colonie, e da quelle residenti all'estero, godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria pari alla riduzione più elevata che la Compagnia avrà accordato ai Governi esteri per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.

Art. 12.

Per la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione telegrafica inoltrerà per il cavo italiano, oltre i telegrammi che porteranno l'indicazione della via di detto cavo, tutti i telegrammi in partenza dall'Italia per l'America del Sud, ed eventualmente per le Isole Canarie e per le isole del Capo Verde, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire e purchè la rapidità di trasmissione per il cavo italiano non sia inferiore a quella delle altre vie esistenti. Inoltre, se la potenzialità del cavo lo consentirà, l'Amministrazione telegrafica italiana potrà inoltrare per il cavo stesso anche la corrispondenza per la Spagna ed in transito per la Spagna.

L'Amministrazione telegrafica inoltrerà per il cavo italiano anche i telegrammi di transito per l'Italia diretti all'America del Sud, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire, purchè, oltre le condizioni di rapidità sopra specificate, la tariffa del cavo italiano non sia superiore a quella della via meno costosa per ciascuna destinazione.

La Compagnia inoltrerà per il cavo tutti i telegrammi per l'Italia e paesi al di là, che potrà raccogliere in America, nella Spagna ed in altri Stati europei.

La Compagnia è autorizzata ad utilizzare il cavo italiano anche per lo scambio del traffico telegrafico fra la Spagna, o in transito per la Spagna, e l'America del Sud, come pure per lo scambio del traffico fra gli Stati dell'America del Sud. Però tale traffico non deve essere di ostacolo al regolare e rapido inoltro della corrispondenza dell'Italia od in transito per l'Italia e l'America del Sud, e viceversa.

La Compagnia s'impegna perciò a posare nuove sezioni di cavi, fra i punti ove la intensità di tale traffico ritardasse lo scambio della corrispondenza tra l'Italia, od in transito per l'Italia e l'America del Sud.

Il Governo italiano si riserva peraltro piena libertà di esercitare, o di dare in concessione stazioni radiotelegrafiche per il servizio telegrafico con l'America del Sud e con qualsiasi altro Paese estero.

Art. 13.

1. Il Governo italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del funzionamento dell'intero cavo dell'America del Sud un traffico minimo annuale di 5 milioni di parole, computate come ai seguenti comma 2° e 3°, alla condizione però che la Compagnia non solo assicuri un corso celere e regolare alla corrispondenza scambiata fra l'America e l'Italia od in transito per l'Italia, ma che procuri inoltre l'incremento del traffico sul cavo mediante un ottimo servizio, una ben diretta propaganda nei vari Paesi di Europa e dell'America del Sud, e con la concessione al pubblico di tutte quelle facilitazioni che le Compagnie esercenti comunicazioni telegrafiche con l'America del Sud, accordassero per il percorso dei loro cavi.

2. Nel computo dei cinque milioni di parole sono comprese:

a) le parole di tutti i telegrammi scambiati tra l'Italia od in transito per l'Italia, e l'America del Sud;

b) le parole di tutti i telegrammi in transito per la Spagna, a destinazione ovvero in partenza dall'America del Sud;

c) i tre quarti delle parole dei telegrammi in partenza dalla Spagna, diretti all'America del Sud e viceversa.

Nel calcolo dei comma *b*) e *c*) sono escluse le parole dei telegrammi in partenza dalle Isole Canarie per l'America del Sud, e viceversa, e le parole dei telegrammi in transito per le Isole Canarie, da e per l'America del Sud, quando detti telegrammi non tocchino nè il territorio continentale spagnolo, nè quello italiano.

3. Per il computo dei cinque milioni di parole di traffico minimo le parole dei telegrammi a tariffa ordinaria si computano per una unità; quelle dei telegrammi urgenti per tre unità; quelle dei telegrammi di Stato di Autorità italiana, dei telegrammi della Stampa e dei telegrammi differiti, per una parte dell'unità proporzionale alla riduzione di tariffa di cui godono.

4. Se durante i dieci anni di cui al primo comma del presente articolo si verificassero delle interruzioni nel cavo, in modo da impedire per oltre venti giorni l'inoltro dei telegrammi dall'Italia all'America del Sud e viceversa, il traffico minimo garantito sarà diminuito ogni anno di una parte proporzionale alla durata delle interruzioni.

5. Per il calcolo delle somme dovute alla Compagnia nel caso che il traffico effettivo tra l'Italia e la Spagna da una parte e l'America del Sud dall'altra risultasse inferiore a quello minimo garantito, la tassa per parola sarà eguale alla media delle tasse spettanti alla Compagnia medesima per il percorso dei suoi cavi dall'Italia rispettivamente al Brasile, all'Uruguay e all'Argentina pei telegrammi ordinari e non potrà mai superare Lire oro 2,50.

6. In ogni caso, tenendo conto del traffico effettivamente avutosi con l'America del Sud, la corrisposta annua del Go-

verno italiano alla Compagnia per il traffico minimo garantito non sarà mai superiore alla somma di Lire oro sette milioni.

7. Negli anni nei quali (o durante il primo decennio o successivamente) il traffico di cui ai comma precedenti supererà i cinque milioni di parole all'anno, calcolato come sopra è detto, la Compagnia rimborserà al Governo italiano le somme percette per garanzia del traffico minimo.

A questo credito dello Stato, in ogni caso di liquidazione, non potrà essere preferito nessun altro credito più privilegiato che la Compagnia potrà avere creato durante il corso della presente convenzione. Tale rimborso avverrà versando all'Amministrazione telegrafica il 50 % delle somme introitate annualmente dalla Compagnia stessa per la corrispondenza eccedente i cinque milioni di parole scambiate fra i paesi sopra specificati. Sulle somme corrisposte dallo Stato per il traffico minimo garantito decorreranno dalla data in cui fu effettuata dal Governo l'ultima sovvenzione e senza che possano essere prescritti per tutta la durata della concessione gli interessi semplici, in ragione del 5 % annuo, rimborsabili dopo completata la restituzione delle somme corrisposte e con le stesse norme fissate per le medesime.

Art. 14.

Le somme dovute alla Compagnia dalla Amministrazione telegrafica pei telegrammi inoltrati per il cavo saranno pagate trimestralmente in Roma.

Così pure la Compagnia dovrà pagare trimestralmente in Roma, all'Amministrazione telegrafica, le somme di cui eventualmente risultasse debitrice per il servizio suddetto.

Tutti i pagamenti sono da farsi in moneta italiana, calcolando eventualmente il cambio, per le somme che fossero da pagarsi in oro:

a) alla data del giorno precedente quello dell'effettivo pagamento, se trattasi di pagamenti a favore dell'Amministrazione telegrafica;

b) alla data del 5° giorno successivo a quello dell'ammissione al pagamento dei mandati, se trattasi di pagamenti a favore della Compagnia.

Art. 15.

La Compagnia non avrà diritto ad alcuna indennità se il Governo italiano in caso di guerra, o per motivi insindacabili d'ordine pubblico, sospenderà parzialmente o totalmente il servizio sul cavo approdante in Italia.

In tali casi l'Amministrazione telegrafica potrà anche prendere possesso dell'ufficio e del materiale della Compagnia, per esercitare il cavo in sua vece, limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico. L'Amministrazione telegrafica dovrà però accreditare alla Compagnia l'importo delle tasse relative alla corrispondenza che ha avuto corso per il cavo.

Art. 16.

1. La Compagnia assume l'impegno di elevare il capitale sociale ad almeno 200 milioni di lire italiane carta, entro il periodo di un anno dalla data della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il R. decreto approvante la presente Convenzione.

Il Governo italiano, trascorso il 31 dicembre 1930, si riserva la facoltà di riscattare, alla pari, in qualunque tempo, le obbligazioni eventualmente emesse dalla Compagnia.

2. Il Governo consente fin da ora che la Compagnia oltre allo stabilire il capitale sociale in 200 milioni di lire carta, anzichè in 80 milioni lire oro, introduca nello statuto una variante in virtù della quale non sia più obbligatoriamente mantenuta la proporzione attualmente stabilita in 6/10 e 4/10 fra azioni rispettivamente nominative e al portatore.

A sua volta la Compagnia si obbliga di introdurre, entro il mese di febbraio p. v., altre varianti nello Statuto sociale in virtù delle quali:

a) tutti i sindaci debbono essere cittadini italiani fermo restando che uno di essi sia nominato dal Ministero delle Finanze;

b) il Presidente ed il Consigliere delegato della Compagnia debbono essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano.

Per il primo decennio della presente Convenzione non potranno essere apportate altre varianti allo Statuto sociale, già approvato, senza preventivo consenso del Governo italiano, e negli anni successivi resta vietato alla Compagnia di modificare, senza previo consenso del Governo italiano, le norme dello Statuto sociale, secondo le quali:

a) del Consiglio di amministrazione fa parte come consigliere, con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione stabilita dallo Statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano, da designarsi dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi;

b) tutti i Sindaci debbono essere cittadini italiani ed uno di essi sarà nominato dal Ministero delle Finanze;

c) due terzi dei Consiglieri di amministrazione debbono essere nominati tra i soci cittadini italiani, residenti in Italia o all'estero;

d) il Presidente ed il Consigliere delegato della Compagnia debbono essere cittadini italiani e di gradimento del Governo italiano.

Il Consigliere di cui al comma *a*) ed il sindaco di cui al comma *b*) non impegnano in ogni modo la responsabilità dello Stato italiano in confronto a chicchessia.

Non osta da parte del Governo italiano che del Consiglio di amministrazione faccia parte anche un rappresentante del Governo spagnolo.

Per le approvazioni alle modificazioni dello Statuto il Governo italiano delega il Ministro delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 17.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, la Compagnia eseguirà il deposito di L. 200.000. Il deposito sarà effettuato in cartelle del debito pubblico dello Stato, al valore di borsa secondo il listino della Borsa di Roma del giorno precedente al deposito da elevarsi ad un milione di lire entro un anno dalla data di approvazione della presente Convenzione a termini dell'articolo 16.

Nel caso di inadempienza degli obblighi assunti con l'art. 16, il Governo italiano sarà in facoltà di ritenere risoluta la presente Convenzione e d'incamerare senz'altro il deposito.

E' inteso che la Compagnia sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle così depositate.

Sulla cauzione saranno detratte le ammende, di cui agli articoli seguenti se non pagate diversamente.

Il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato delle somme eventualmente detratte entro 60 giorni dalla data della prelevazione. In caso di ritardo sarà applicata un'ammenda di L. 50 per ogni giorno di ritardo.

Allo spirare della Convenzione la cauzione sarà restituita alla Compagnia, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Art. 18.

Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per

le eventuali riparazioni da effettuarsi al Nord dell'Equatore, il Governo italiano, dietro preavviso di 30 giorni da parte della Compagnia, metterà a disposizione della Compagnia stessa l'uso della Regia Nave Città di Milano od altra che avesse a sostituirla, contro rimborso delle spese di combustibile e di tutti i maggiori aggravi derivanti dalla posizione amministrativa di armamento della nave, dalla navigazione, e del suo impiego per le operazioni su cavi, ivi compresi materiali di consumo, tasse di ancoraggio, pilotaggio, sanitarie, soprassoldi inerenti all'Armamento, noleggio di galleggianti per servizio dei cavi ecc.

Quando per le riparazioni dei cavi al Nord dell'Equatore l'uso della R. Nave Città di Milano, o di quell'altra R. Nave che la sostituisse, avesse una durata complessiva superiore ai 180 giorni all'anno, la Compagnia rimborserà le spese come sopra per N. 180 giorni e, per il periodo di tempo eccedente i 180 giorni, anche tutte le spese di esercizio della nave, ivi comprese le spese per stipendi, paghe, soprassoldi ordinari di tutto il personale militare e le spese per vitto del personale suddetto.

I rimborsi di cui sopra saranno fatti mediante versamenti in Tesoreria a favore del Capitolo del bilancio di entrata del Ministero della Marina, che sarà di volta in volta indicato dal Ministero della Marina.

La Compagnia rimborserà in ogni caso le spese per il vitto del personale borghese privato imbarcato o di passaggio sulla nave per servizio della Compagnia stessa. L'assicurazione del personale stesso e le indennità spettanti al medesimo e alle rispettive famiglie in caso di infortuni, sinistri, ecc., saranno completamente a carico della Compagnia.

Qualora la R. Nave Città di Milano non potesse essere impiegata e non si avesse subito altra nave adatta a sostituirla, nessun indennizzo compete alla Compagnia quando il ritardo a fornire la Nave non superi i trenta giorni. I giorni di ritardo saranno aggiunti al limite di durata dell'interruzione di cui agli articoli 20 e 28 della presente Convenzione.

Art. 19.

L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrispondenza tra l'Italia e l'America del Sud dovrà eseguirsi entro tre anni dalla data dell'effettuato aumento del capitale sociale a duecento milioni di lire carta.

In caso di ritardo nell'immersione del cavo oppure nell'attivazione del servizio la Compagnia dovrà pagare (esclusi i casi di forza maggiore) una ammenda di L. 15 mila per ogni mese di ritardo.

Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore), la Convenzione potrà essere annullata, per semplice decisione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennità ed il deposito di cui all'art. 17 resterà acquisito al Governo italiano.

Art. 20.

In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una durata superiore a 120 giorni, la Compagnia dovrà pagare una ammenda di L. 100 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvochè la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per causa di forza maggiore.

Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha facoltà di annullare la presente Convenzione, e la cauzione di cui all'art. 17 resta acquisita al Governo italiano.

Art. 21.

Il cavo si intenderà guasto e la Compagnia dovrà provvedere alla sua sollecita riparazione quando venga a cessare di operare, ovvero quando l'isolamento e la resistenza elettrica del conduttore siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Il guasto s'intenderà riparato quando l'isolamento e la resistenza elettrica del conduttore permetteranno nuovamente il regolare funzionamento degli apparati, che normalmente vi sono adibiti.

Art. 22.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione ad altra Compagnia di solvibilità riconosciuta, il Governo italiano si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

La cauzione, di cui all'art. 17, non sarà restituita, anche se viene approvata la cessione della concessione.

In ogni caso la nuova Compagnia dovrebbe avere sede in Italia, e soddisfare per il Presidente, per gli amministratori, i Sindaci ed il personale alle condizioni degli articoli 7 e 16 della presente Convenzione.

Art. 23.

Al termine della concessione e qualora la Compagnia abbia soddisfatto a tutti i suoi obblighi verso il R. Governo italiano, la libera disponibilità del cavo spetta alla Compagnia medesima.

Qualora poi al termine della concessione la Compagnia non abbia adempiuto tutti i suoi obblighi oppure nel caso di annullamento ai sensi della presente Convenzione e prima della scadenza di detto termine, la proprietà del cavo diviene di libera disponibilità della Compagnia, ove questa, entro un termine di un anno rimborsi allo Stato le somme che ha ricevuto, a titolo di garanzia a norma dell'art. 13 della presente Convenzione, più gli interessi del 5 % a norma dello stesso art. 13 ultimo comma, nonchè le spese sostenute dalla R. Marina per le campagne della R. Nave Città di Milano, o dell'altra che l'avesse sostituita.

Nel caso che la Compagnia non effettui i pagamenti di cui sopra è in facoltà del Governo italiano o di assumere la libera disponibilità del cavo, con tutti gli oneri relativi alle obbligazioni e agli altri debiti della Compagnia, oppure di provvedere alla cessione o vendita del cavo, corrispondendo ai creditori le somme loro spettanti a termine di legge.

In ogni caso la libera disponibilità del cavo da parte della Compagnia sarà soggetta al vincolo di conservarne l'uso allo Stato italiano a quelle condizioni che si converranno e con quelle cautele che il Governo reputerà necessarie per garantire la italianità della Impresa.

Art. 24.

La Compagnia s'impegna di posare un cavo sottomarino tra Brindisi ed un punto idoneo del Litorale ellenico, prossimo all'Italia, per stabilire una comunicazione diretta fra l'Italia e la Grecia. La Compagnia s'impegna di eseguire tale posa entro un anno dalla data della concessione del necessario permesso di approdo, da parte del Governo ellenico.

Il Governo italiano s'impegna di raccomandare al Governo ellenico la concessione dei permessi necessari per l'approdo del cavo, ed eventualmente per l'esercizio dell'ufficio cui farà capo il cavo predetto.

La Compagnia si impegna a mantenere in buone condizioni

di servizio detto cavo e di provvedere alla riparazione in caso di guasti.

Il cavo sarà esercitato dall'Amministrazione italiana in ufficio, con personale e materiale proprio.

Alla Compagnia per ogni parola trsamessa spetterà una tassa, da determinarsi di comune accordo, ma che in nessun caso potrà essere superiore a quella spettante alla Jugoslavia per i telegrammi fra l'Italia, ed in transito per l'Italia, e la Grecia od in transito per la Grecia.

L'Amministrazione telegrafica istraderà preferibilmente per il cavo i telegrammi per la Grecia ed i paesi al di là, per i quali la tassa del cavo non sarà superiore a quelle delle altre vie disponibili. In ogni caso la Amministrazione italiana assicurerà alla Compagnia, un traffico minimo annuale di un milione di parole, computandolo nel modo indicato all'articolo 12.

Alla posa ed esercizio del cavo sono applicabili, in quanto possibile, le disposizioni dei precedenti articoli. In particolare la Compagnia dovrà pagare una penale di L. 1500 per ogni mese di ritardo nell'attuazione del servizio del cavo, fino ad un massimo di ritardo di 18 mesi, dopo di che il Governo italiano avrà facoltà di dichiarare decadute le disposizioni del presente articolo.

In caso di interruzione del servizio del cavo per un periodo superiore ai 90 giorni (escluso il periodo dal novembre al marzo) la Compagnia dovrà pagare una ammenda di L. 50 giornaliere, a partire dal primo giorno di interruzione, salvo il caso di dimostrata forza maggiore, e fino al massimo di 18 mesi, dopo di che il Ministero delle Poste e dei Telegrafi potrà annullare la concessione per la posa di detto cavo, entrando in possesso del deposito, di cui al seguente comma.

Per garanzia dell'adempimento di quanto precede, la Compagnia dovrà effettuare un deposito di L. 50.000, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 17.

Il Governo italiano, previo accordo col Governo greco, si riserva il diritto di riscattare in ogni tempo, dopo dieci anni dalla attivazione del servizio, il cavo Brindisi-Grecia, mediante il pagamento di una somma eguale al costo originale di posa del cavo, diminuito di tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio del cavo stesso.

In ogni caso il cavo passa di proprietà del Governo italiano alla fine della concessione, contro rimborso del valore effettivo del cavo a quell'epoca.

Art. 25.

La presente Convenzione ha la durata di 50 anni a partire dalla data della Gazzetta Ufficiale nella quale è pubblicato il Regio Decreto di approvazione della medesima.

Art. 26.

La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, dove si deve intendere domiciliata per tutta la durata della presente Convenzione.

Tutte le controversie che potranno sorgere per l'applicazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono deferite al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, che deciderà come amichevole compositore e sarà composto di cinque membri di cui due designati dal Ministro delle Poste e Telegrafi, due dalla Compagnia ed uno con funzioni di Presidente, designato di comune accordo fra le parti ed, in caso di dissenso, designato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 27.

1. Saranno sottoposti a una tassa fissa di registro di lire mille, l'atto costitutivo, lo Statuto della Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini e gli atti contemplati dall'art. 16 della presente Convenzione.

2. Per la durata di 10 anni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, per la parte di capitale e di profitti relativi alla posa ed esercizio del cavo con l'America del Sud e con la Grecia, sarà esentata dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sul reddito fino a concorrenza del 6 % sul capitale effettivamente versato.

3. Allo scopo suddetto la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini dovrà tenere delle scritture contabili separate, per quanto riguarda la posa e l'esercizio dei cavi con l'America del Sud e con la Grecia, da quelle relative al cavo con le Azzorre.

Le norme per il riparto delle spese generali saranno stabilite di comune accordo fra le parti, ed il Governo italiano si riserva al riguardo il diritto di controllo di cui allo art. 8 della presente Convenzione.

4. La presente Convenzione fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro e bollo. Essa non sarà valida se non quando verrà approvata con R. Decreto.

Art. 28.

1. La Compagnia sia direttamente, sia per mezzo di altra Compagnia italiana che dovrà assumere tutti gli impegni derivanti dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione, si obbliga di provvedere entro 18 mesi dalla data dell'ultima concessione di approdo alle Azzorre e a Malaga, alla posa ed all'esercizio di un cavo telegrafico sottomarino tra Fiumicino e le Isole Azzorre, destinato a formare una comunicazione con l'America del Nord per mezzo di altro cavo esistente, o da posare entro lo stesso limite di tempo sopraindicato, fra le Isole Azzorre e l'America del Nord, di proprietà di altra Compagnia estera.

2. La Compagnia si impegna di interessarsi presso i Governi della Spagna e del Portogallo e presso la Compagnia estera di cui sopra, sia per ottenere gli approdi del cavo, sia per assicurare il rapido passaggio della corrispondenza dal suo cavo a quello della Compagnia estera, sia per esercitare per quanto possibile i due cavi direttamente tra l'Italia e l'America del Nord.

Il Governo italiano s'impegna di appoggiare presso i Governi della Spagna e del Portogallo le domande di concessione dei permessi necessari per gli approdi del cavo, e per l'impianto ed esercizio degli uffici cui farà capo il cavo predetto.

3. Le condizioni tecniche a cui dovrà corrispondere il cavo dovranno essere tali da permettere la corrispondenza in duplice con l'uso degli apparati più perfezionati, con una velocità non inferiore a quella che si ottiene sui migliori cavi transatlantici di simile lunghezza in esercizio, o in corso di posa a quell'epoca.

Il progetto tecnico dovrà essere tempestivamente comunicato al Ministero delle Poste e Telegrafi, secondo le norme dell'articolo 3 della presente Convenzione.

4. La concessione di detto cavo è accordata alle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 (dalle parole « per il primo decennio sino alla fine ») 17, 18, 21, 22 (comma 1°, 3°), 23, 25 e 26 della presente Convenzione in quanto non siano modificati dai comma seguenti:

5. In caso di ritardo dell'immersione del cavo o dell'attivazione del servizio, la Compagnia dovrà pagare (esclusi i casi di forza maggiore) un'ammenda di L. 15 mila per ogni mese di ritardo.

Sarà corrisposto un premio di eguale misura per ogni mese di anticipo nell'attivazione del servizio dell'intero cavo con l'America del Nord.

Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di

forza maggiore), la Convenzione potrà essere annullata per semplice decisione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennità ed il deposito, di cui al comma 7 seguente, resterà acquisito al Governo italiano.

6. In caso di interruzione del servizio sul cavo tra l'Italia e le Isole Azzorre per una durata superiore a 120 giorni, la Compagnia dovrà pagare un'ammenda di L. 200 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvo che la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha facoltà di annullare la concessione di cui al presente articolo, e la cauzione di cui appresso resta acquisita al Governo italiano.

7. Per garanzia dell'adempimento di quanto precede la Compagnia dovrà effettuare il deposito di L. 100.000, da portarsi a L. 500.000 entro due anni dalla data della Gazzetta Ufficiale contenente il Regio Decreto approvante la presente Convenzione. A detto deposito si applicano le disposizioni dell'art. 17.

8. Le tariffe per il cavo Italia-Azzorre saranno stabilite di comune accordo tra la Compagnia e l'Amministrazione italiana, ma in nessun caso le tasse totali risultanti pei telegrammi fra l'Italia, od in transito per l'Italia e l'America, potranno essere superiori a quelle di qualsiasi altra via telegrafica transatlantica del Nord.

L'Amministrazione italiana inoltrerà per il cavo fra l'Italia e le Azzorre i telegrammi portanti l'indicazione della via del cavo stesso, nonchè tutti quelli senza alcuna indicazione di via destinati all'America o ad altri paesi pei quali la via del cavo sarà la meno costosa, o parificata alla meno costosa.

9. Dopo l'attivazione del cavo con le Azzorre e fino a quando non venga attivato il servizio fra l'Italia e l'America del Sud mediante il tratto di cavo Malaga-Buenos Ayres, il Ministero Poste e Telegrafi istraderà per il cavo Fiumicino-Azzorre tutti i telegrammi per l'America del Sud, considerati nell'art. 12 della presente Convenzione e alle condizioni contenute negli articoli 10 e 12. La Compagnia assume l'impegno di prendere opportuni accordi con le Compagnie dei cavi, interessate per le necessarie parificazioni di tariffa.

10. I telegrammi per l'America del Sud, che per ragioni di servizio, e non per cause d'interruzioni, saranno trasmessi dalla Compagnia per il cavo delle Azzorre, in luogo che per il cavo del Sud, saranno computati egualmente nel minimo garantito di traffico di cui all'art. 13 della presente Convenzione.

11. Il funzionario al quale sarà affidato nell'ufficio da impiantarsi alle Azzorre la direzione del servizio dell'intero cavo Italia-Stati Uniti deve preferibilmente essere italiano o, se di nazionalità estera, dovrà essere di gradimento del Governo italiano e affiancato da un vice direttore italiano.

Art. 29.

Il Governo s'impegna di chiedere al Parlamento le facoltà necessarie per estendere il beneficio della tassa fissa di registro di lire mille di cui all'art. 27, all'atto costitutivo ed allo statuto dell'eventuale altra Compagnia che potrà assumere l'impresa del cavo per le Azzorre, nonchè all'atto di trasferimento alla medesima di parte del capitale e della cauzione della Compagnia italiana di cavi nonchè della concessione alla medesima accordata.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 30.

Il Governo italiano consente che in un primo tempo il cavo telegrafico sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud, di cui all'art. 1 della presente Convenzione, abbia in comune col cavo Italia-Azzorre il tratto di cavo Fiumicino-Malaga, e ciò fino a quando il traffico giornaliero su tale tratto di cavo si mantenga inferiore alle trenta mila parole al giorno, ovvero la densità del traffico nelle ore di più intenso lavoro non determini sensibile ritardo nel corso dei telegrammi.

Quando il Ministero delle Poste e dei Telegrafi notifichi alla Compagnia essersi verificata una delle due condizioni suddette, la Compagnia medesima, entro un anno da tale notificazione, dovrà provvedere alla posa di un secondo tratto di cavo fra Malaga e Fiumicino ad uso esclusivo del traffico con l'America del Sud.

In caso di ritardo nella posa ed attivazione del detto cavo saranno applicate le penalità di cui al secondo comma dell'articolo 19 della presente Convenzione.

Se poi la posa ed attivazione del nuovo cavo non avvenisse entro diciotto mesi dalla notificazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 19 sopra indicato.

Art. 31.

I depositi già effettuati di L. 200.000 per il cavo del Sud America e di L. 50.000 per il cavo fra Brindisi e la Grecia sono mantenuti a garanzia degli obblighi assunti dalla Compagnia in relazione a quanto è disposto dagli articoli 17 e 24 della presente Convenzione.

Fatta in Roma addì 5 febbraio 1923 in doppio originale, letto ed approvato dalle parti qui sottoscritte.

Firmato: BENITO MUSSOLINI
» ALBERTO DE STEFANI
» PAOLO THAON DI REVEL
» GIOVANNI COLONNA DI CESARÒ
» GIOVANNI CAROSIO.

Firmato: ROBERTO FARINACCI, *teste.*
» ALESSANDRO CHIAVOLINI, *teste.*

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Firmato: COLONNA DI CESARÒ.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 710, che rende definitive alcune disposizioni riguardanti le contabilità dei magazzini e depositi dipendenti dalla R. marina, emanate coi decreti Luogotenenziali n. 676 in data 25 maggio 1916 e n. 1080 in data 11 maggio 1919.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 676 in data 27 maggio 1916;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 1080 in data 11 maggio 1919;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5

del decreto Luogotenenziale n. 676, in data 25 maggio 1916, sono rese definitive.

In relazione però all'abolizione degli ordini di scarico modello 3 di cui al R. decreto 20 luglio 1922, numero 1213, il testo dei suddetti articoli 3, 4 e 5 resta modificato nel seguente modo:

« Art. 3. Occorrendo di apportare rettifiche di quantità nelle contabilità dei magazzini o depositi a seguito di rilievi della Corte dei conti in sede di riscontro, le rettifiche stesse verranno fatte nella contabilità del semestre in corso, mediante l'emissione di appositi ordini regolatori di carico o di appositi documenti regolatori di scarico, nei quali verrà fatto riferimento alla nota di osservazione della Corte dei conti. Copia di tali documenti, firmata dal ragioniere capo del R. Arsenale, Base navale o Cantiere nel quale trovasi il magazzino o dall'autorità preposta al magazzino, o deposito, viene trasmessa alla Corte dei conti insieme alle note di rilievo.

« Se fra la data cui si riferisce la contabilità nella quale è stato riscontrato l'errore e quella in cui è stato mosso il rilievo, fosse interceduto cambio di consegnatario, la rettifica verrà apportata nell'ultima contabilità del consegnatario cessante.

« Art. 4. — Tanto sugli ordini di carico quanto sui documenti di scarico saranno citati soltanto i prezzi unitari dei materiali senza eseguire le valutazioni o le somme totali; le dette operazioni saranno invece effettuate dagli uffici di ragioneria dei Regi arsenali, basi navali e cantieri militari marittimi, ai fini delle scritture patrimoniali, soltanto sopra le matrici degli ordini di carico e sui documenti di scarico, giusta il disposto del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto del 20 luglio 1922, n. 1213 ».

« Art. 5. — Con uno stesso ordine di carico potranno darsi in caricamento materiali riferentisi a varie operazioni contabili, purchè queste siano della stessa specie. Si avrà però cura di trascrivere i materiali nell'ordine progressivo di nomenclatura che avrebbero avuto se per ognuna delle operazioni contabili anzidette fosse stato provveduto all'emissione di separati ordini di carico.

« Ogni gruppo di materiale sarà fatto precedere dagli opportuni riferimenti al relativo documento contabile ».

Sono parimenti rese definitive le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del suddetto decreto Luogotenenziale in quanto si tratti di spedizioni di materiali effettuate dai magazzini dei RR. arsenali, basi navali e cantieri a navi dislocate all'estero o nelle colonie, o ad Enti a terra della R. marina situati oltre i confini del Regno.

Art. 2.

Sono rese definitive le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1080 in data 11 maggio 1919.

Art. 3.

Occorrendo di introdurre varianti ai prezzi dei materiali in uso nella R. marina, le valutazioni delle rimanenze a fine di esercizio, o di periodo di gestione, saranno fatte nel registro modello *B* di cui al decreto Luogotenenziale n 1080 in data 11 maggio 1919 in base ai prezzi modificati, senza che si debbano emettere ordini regolatori, indicando però a forma di frazione i nuovi prezzi unitari sotto gli antichi prezzi modificati.

Art. 4.

Delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale n. 676 in data 25 maggio 1916 e nell'art. 2 del decreto Luogotenenziale n. 1080 in data 11 maggio 1919, potranno continuare ad avvalersi quei magazzini e depositi dipendenti dalla Regia marina, che, alla pubblicazione del presente decreto, non avessero ancora potuto compilare e produrre le contabilità degli esercizi precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 712, contenente disposizioni circa le indennità di missione e le spese di viaggio spettanti ai funzionari delegati per la vigilanza sugli Istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Cessano di far carico al bilancio dello Stato le indennità di missione e le spese di viaggio spettanti ai funzionari delegati a norma di legge ad esercitare le funzioni di vigilanza sugli Istituti di credito.

Dette indennità sono poste a carico degli Istituti predetti e sono ragguagliate alle tariffe vigenti per le missioni degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

Indipendentemente dalla norma di cui all'art. 1 del presente decreto e in relazione alle spese generali richieste dal servizio, continuano ad essere dovuti alle

Stato i contributi di vigilanza stabiliti dalle leggi vigenti a carico degli Istituti di credito fondiario.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle Casse rurali nè alle Banche popolari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 730, recante norme per la concessione di carte di libera circolazione, di biglietti gratuiti, dell'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto il R. decreto 26 novembre 1908, n. 804, che approva il regolamento per la concessione delle carte di libera circolazione e dei biglietti di viaggio gratuito ed a prezzo ridotto;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1908, n. 819, che approva il regolamento per la concessione di compartimenti riservati sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n 1681;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni di carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone sono regolate dalle disposizioni seguenti:

Art. 2.

Le carte annuali di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato sono concesse:

1° alle LL AA. i Principi e le Principesse Reali d'Italia;

2° alle LL. EE. i cavalieri dell'ordine supremo della Santissima Annunziata, alle loro consorti e vedove;

3° alle LL. EE. i ministri e sottosegretari di Stato in carica;

4° alle LL. EE. i ministri di Stato;

5° agli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento nazionale fino alla cessazione del mandato secondo le convenzioni vigenti;

6° ai presidenti della Camera dei deputati usciti di carica;

7° agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per quattro legislature.

Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex deputati che ne sono attualmente provvisti.

Art. 3.

Sono inoltre concesse carte annuali di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato:

1° al direttore generale in carica ed ai funzionari dei primi quattro gradi delle Ferrovie dello Stato in attività di servizio;

2° all'ispettore generale ed agli ispettori superiori, ai funzionari fino al grado di ispettore principale o capo sezione dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili del Ministero dei lavori pubblici;

3° al personale delle singole grandi Amministrazioni ferroviarie estere con le quali si stabiliscono rapporti di scambio od a titolo di reciprocità;

4° ai membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5° ai direttori generali dei servizi postali, dei servizi elettrici e dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico, ad undici ispettori superiori delle poste, a sei ispettori superiori dei servizi elettrici, a due capi ufficio equiparati a capi divisione del predetto Istituto superiore ed al capo dell'ufficio locali del Ministero delle poste e dei telegrafi. Le concessioni di cui al presente comma saranno fatte su designazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

Sono rilasciate carte annuali di libera circolazione a percorso limitato:

1. Ai funzionari delle ferrovie dello Stato del 5° e 6° grado ed a quelli dei corrispondenti gradi dell'Ispettorato delle ferrovie, tramvie ed automobili giusta le norme per l'applicazione del presente decreto e al personale sanitario ausiliario delle ferrovie dello Stato in attività di servizio secondo le norme stesse.

Nelle anzidette norme verrà altresì specificato a quale personale possano essere concessi biglietti a libretto annuali o a tempo determinato in relazione alle singole attribuzioni.

2. Al personale governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata delle tramvie ed

automobili addetti ai circoli ferroviari nei limiti della rispettiva circoscrizione ed in quanto sia richiesto dalle singole specifiche attribuzioni.

3. Al personale delle Amministrazioni ferroviarie di cui al n. 3 dell'articolo precedente e di altre imprese estere di trasporto con le quali si stabiliranno rapporti di scambio e a titolo di reciprocità.

4. Al personale delle Amministrazioni nazionali ferroviarie o tramviarie con le quali l'istituzione di rapporti di scambio sia dal commissario straordinario riconosciuta necessaria nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

5. Agli ispettori circoscrizionali e provinciali dei servizi postali in ragione di complessive sette carte di libera circolazione per i primi e di due per ogni circolo provinciale di ispezione per i secondi; ai direttori e direttori aggiunti dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per non oltre cento carte di libera circolazione ed ai guardafili.

Le concessioni di cui al presente comma saranno fatte su designazione del Ministero delle poste e dei telegrafi ed in base alle predette norme.

Quando speciali attribuzioni lo richiedano il commissario straordinario può concedere carte di libera circolazione ad agenti di qualsiasi grado per determinati percorsi ed anche per l'intera rete.

Art. 5.

Possono essere rilasciate carte di libera circolazione a percorso limitato e per periodi determinati al personale di Amministrazioni ferroviarie nazionali ed estere in occasione di conferenze o di congressi indetti nell'interesse dell'esercizio ferroviario per scopi di studio di carattere ferroviario.

Art 6

Sono inoltre concesse carte di libera circolazione annuali per l'intera rete o a percorso limitato:

1° ai direttori generali, agli ispettori generali dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili usciti di carica ed ai funzionari delle ferrovie dello Stato in pensione del 1° e 2° grado per l'intera rete;

2° ai funzionari in pensione del 3° grado limitatamente a chilometri 3000 (tremila);

3° ai funzionari in pensione del 4° grado limitatamente a chilometri 2000 (duemila);

4° :

a) ai funzionari del 5° grado in pensione limitatamente a chilometri 1000 (mille) per quelli con qualifica di ingegneri di 1ª classe o equipollenti;

b) ed a chilometri 500 (cinquecento) per i funzionari con qualifica di ingegneri o equipollenti;

5° ai funzionari del 6° grado limitatamente a 250 (duecentocinquanta) chilometri.

Analogo trattamento è fatto ai funzionari dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili per i gradi corrispondenti.

Le carte suddette saranno gravate di un diritto fisso annuo da pagarsi prima del rilascio delle carte stesse rispettivamente di L. 150, L. 100, L. 75, L. 50, per le carte di cui al n. 4, lettera *a*); L. 25 per quelle di cui alla lettera *b*) dello stesso numero, ed infine di L. 20 per quelli di cui al n. 5.

I funzionari di cui al presente articolo potranno ottenere la carta di libera circolazione assegnata al grado qualora all'atto del collocamento in quiescenza abbiano almeno un anno di permanenza nel grado stesso.

Art. 7.

I biglietti di servizio per un solo viaggio vengono concessi:

1. Al personale delle ferrovie dello Stato ed a quello dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili:

a) per il disimpegno di incarichi di servizio ben precisati;

b) per recarsi a dimorare nelle località più vicine a quelle ove è situato l'impianto ferroviario in cui presta servizio, quando l'impianto stesso nel raggio di 4 km. non abbia abitazioni, e sempre che tale circostanza risulti da dichiarazione rilasciata dall'Ispettore di linea sotto la sua personale responsabilità.

2. Al personale delle Ferrovie dello Stato e del l'Ispettorato delle ferrovie, tramvie ed automobili, escluso quello sanitario ausiliario delle Ferrovie dello Stato, alle relative famiglie (moglie, figli finchè celibi e figlie finchè nubili e in ogni caso non oltre i 21 anni, e una persona di servizio o nutrice se convivente), pei motivi seguenti:

a) trasloco e cambiamento di residenza per collocamento a riposo;

b) cure speciali per gravi infermità provenienti da cause di servizio e, in casi eccezionali, per cure richieste da infermità gravissime comunque contratte e che il sanitario dell'Amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, dichiari che in nessun modo possono essere praticate nella località di residenza e assolutamente indispensabili;

c) provvista di derrate alimentari, quando l'agente risieda in località isolata dove manchi qualsiasi possibilità di acquisto sul posto. Tale impossibilità deve essere dichiarata dal Comitato compartimentale di esercizio;

d) ai figli di agenti per istruzione fino al completamento del corso delle scuole medie inferiori, quando nella residenza manchino le scuole e per la località più vicina alla residenza stessa.

Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) anzichè biglietti singoli si possono rilasciare biglietti a libretto per il numero di viaggi riconosciuti dall'Amministrazione strettamente necessari.

I biglietti nei casi indicati alle lettere *c*) e *d*) possono essere rilasciati soltanto per la 3ª classe.

3. Alla vedova e ai figli orfani dell'agente (figli celibi e figlie nubili fino al 21° anno) per il primo cambiamento di residenza, e nel solo caso che la morte dell'agente sia avvenuta in attività di servizio.

4. Al personale di cui al n. 1 dell'art. 4 del presente decreto quando non sia sufficiente la concessione di carta di libera circolazione, e agli invitati all'inaugurazione di nuove linee ferroviarie dello Stato.

5. Alle persone di cui all'art. 5 ed alle stesse condizioni ivi specificate, e quando non debbano compiere frequenti viaggi. L'elenco numerico dei biglietti rilasciati a tali persone sarà allegato al conto consuntivo.

La validità dei biglietti da rilasciare in base al presente articolo deve essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario.

Art. 8.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi:

1° al personale stabile dell'Amministrazione delle FF. SS., a quello dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili ed a quello del ruolo aggiunto in servizio per la costruzione di nuove linee o di opere in conto patrimoniale nei seguenti limiti per ogni anno solare;

a) al personale maschile ammogliato o vedovo con prole: due biglietti di andata e ritorno per l'agente, per la moglie, per i figli celibi e le figlie nubili fino al 21° anno, ed uno per la madre se vedova. Al personale dei primi sei gradi o corrispondenti è inoltre concesso un biglietto gratuito di andata e ritorno per una persona di servizio o nutrice, purchè convivente;

b) al personale femminile coniugato o vedovo con prole: due biglietti di andata e ritorno per l'agente, per i figli celibi e le figlie nubili fino al 21° anno;

c) agli agenti celibi o nubili o vedovi senza prole: due biglietti di andata e ritorno per l'agente e uno per i genitori;

d) al personale del 13° e 14° grado e fino al compimento del 15° anno di servizio le concessioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vengono limitati a un solo biglietto di andata e ritorno per ciascuna delle persone ivi indicate;

e) al personale di cui alle lettere *a*) e *b*) sono inoltre accordate due concessioni per trasporto gratuito di bagaglio sino alla concorrenza di 50 kg. ciascuno.

Per il personale di cui alla lettera *d*) coniugato o vedovo con prole tali concessioni sono ridotte alla metà.

2. Al personale in prova ed a quello provvisorio assunto dalle ferrovie dello Stato per la costruzione di nuove linee o di opere in conto patrimoniale, ed al personale sanitario ausiliario dopo compiuto almeno un anno di servizio, nel limite di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare. La concessione è estesa alla moglie, ai figli celibi ed alle figlie nubili sino al 21° anno. E' escluso da tale concessione a favore della famiglia il personale femminile in prova.

3. Agli agenti ferroviari ed al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili in pensione, nel limite di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare.

4. Al personale di ruolo di altre Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, con le quali nelle norme di applicazione del presente decreto si istituiscano o si conservino accordi di scambio.

La validità dei biglietti di cui al presente articolo sarà determinata dalle norme che stabiliranno tutte le modalità per la richiesta, la emissione e l'uso dei biglietti stessi.

Art. 9.

Per ciascun biglietto di viaggio gratuito di andata e ritorno e per ciascuna persona sarà dovuto dall'agente un diritto fisso di L. 9 per la 1ª classe, di L. 4 per la 2ª classe e di L. 2 per la 3ª classe.

Tale diritto è ridotto alla metà per i biglietti di corsa semplice e per quelli per un percorso inferiore ai 150 chilometri.

Art. 10.

Al personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti mediterranea e sicula e presso la Società delle ferrovie meridionali, in attività di servizio, ed alle rispettive famiglie viene concesso, nei riguardi dei biglietti di viaggio, lo stesso trattamento ammesso dal presente decreto per il personale pari grado delle ferrovie dello Stato. Ogni altra disposizione circa i viaggi di tale personale e delle loro famiglie s'intende abrogata.

Art. 11.

Il commissario straordinario determinerà, nelle norme da emanare per l'applicazione del presente decreto, la classe per la quale possono essere rilasciate le carte di libera circolazione ed i biglietti di servizio e gratuiti di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

Art. 12.

I senatori del Regno ed i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente ad otto biglietti gratuiti di 1ª classe ed a quattro di 2ª classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale per uso esclusivo della famiglia (moglie, figli, ascendenti o domestici) nonchè a dodici concessioni per trasporto gratuito del bagaglio, valida ognuna per 25 chilogrammi. E' escluso assolutamente un diverso uso

dei biglietti predetti e per le ispezioni del caso vengono conferite le più ampie facoltà di indagini ai funzionari addetti al controllo, mentre sarà prescritta la tessera fotografica di riconoscimento.

Tali concessioni sono valide sino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei deputati. L'uso di ciascun biglietto di corsa semplice è subordinato al pagamento del diritto fisso di L. 10, se in 1ª classe e di L. 6, se in 2ª classe.

Art. 13.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio ai prezzi da determinarsi, di biglietti di abbonamento per l'intera rete o per percorsi limitati, annuali o a tempo determinato, da servire esclusivamente ai funzionari od agenti delle singole Amministrazioni, i quali debbono viaggiare nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse e concomitante dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 14.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione e biglietti di servizio, è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio non inferiore ad un mese, e l'Amministrazione delle ferrovie dovrà sottoporlo a ritenuta sullo stipendio fino al totale pagamento del valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva il funzionario colpevole è punito colla destituzione.

Art. 15.

Le concessioni di compartimenti riservati sono autorizzate a mezzo di biglietti valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno o di andata (biglietti per un solo viaggio) ovvero per qualsiasi viaggio che viene effettuato dalle persone alle quali sono intestati (biglietti permanenti).

Rispetto ai treni la validità può essere senza limitazione ovvero con esclusione di alcuni treni determinati. Non sono però mai valevoli per i treni di lusso.

Art. 16.

Sono concessi biglietti permanenti gratuiti per l'uso di compartimento riservato alle seguenti persone:

1° Principi e Principesse Reali d'Italia;

2° Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata e loro consorti e vedove;

3° Presidente del Senato del Regno e della Camera dei deputati;

4° Ministri, segretari di Stato, finchè in carica;

5° Ministri di Stato;

6° Sottosegretari di Stato finchè in carica;

7° Generali di esercito e di armata e generali designati di armata e gradi corrispondenti della R. marina;

8° Generali di corpi di armata e ufficiali ammiragli di grado corrispondente che viaggino per ragioni di servizio;

9° Regi Ambasciatori presso Stati esteri ed ambasciatori di Stati esteri presso S. M. il Re d'Italia e la Santa Sede;

10° ex presidenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati;

11° ex presidenti del Consiglio dei ministri;

12° direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ed ispettore generale dell'Ispettorato ferrovie, tramvie ed automobili, finchè in carica;

13° LL. EE. i cardinali residenti in Italia;

14° presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione;

15° segretario generale presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 17.

Possono essere concessi dal Ministro dei lavori pubblici e dal commissario straordinario FF. SS. biglietti per l'uso di compartimento riservato per un solo viaggio:

a) a Principi e Principesse di Case regnanti estere, a Dignitari e Ministri esteri ed alle rispettive famiglie;

b) alle LL EE. i Cardinali residenti all'estero.

Quando concorrano speciali circostanze il Ministro dei lavori pubblici ed il Commissario straordinario delle FF. SS. potranno rilasciare biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio di andata, o di andata e ritorno, fino al numero massimo di quindici al mese.

Art. 18.

Non può essere concesso l'uso di compartimento riservato se non viaggia la persona alla quale è intestato il biglietto.

Il titolare di questo e le altre persone che eventualmente prendono posto nel compartimento riservato debbono essere muniti di regolare biglietto o di concessione di viaggio della classe corrispondente.

Art. 19.

E' concesso l'uso gratuito di una vettura salone alle seguenti persone:

1° a S. A. R. il Principe ereditario;

2° alle LL. EE. i presidenti del Senato del Regno, della Camera dei deputati e del Consiglio dei ministri, in carica;

3° al Ministro dei lavori pubblici in carica.

La concessione deve risultare da apposita indicazione sul biglietto del compartimento riservato.

Art. 20.

È pure concesso l'uso gratuito di una vettura salone per i singoli viaggi:

1° alle LL. AA. i Principi Reali d'Italia quando viaggiano in forma ufficiale;

2° alle LL. EE. i Ministri segretari di Stato e sottosegretari di Stato, in carica, quando viaggiano in forma ufficiale;

3° alle rappresentanze ufficiali del Parlamento.

La richiesta deve essere diretta al Ministro dei lavori pubblici o al Commissario straordinario delle FF. SS. rispettivamente dal Ministero della Real Casa, dalla Presidenza del Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati.

Può essere accordato l'uso del salone per i singoli viaggi alle LL. AA. i Principi esteri ed alle LL. EE. i principi di Stati esteri in carica.

La richiesta deve essere fatta al Ministro dei lavori pubblici o al Commissario straordinario per le FF. SS. dal Ministero degli esteri.

Art. 21.

Il Commissario straordinario per le FF. SS. ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 22.

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 8, n. 1, si applicano in via transitoria *ad personam* ai funzionari del cessato Ispettorato delle strade ferrate attualmente in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Parimenti in via transitoria *ad personam* sarà concesso un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare, in quanto attualmente ne godano, ai funzionari dell' Amministrazione centrale dei lavori pubblici e rispettive famiglie ed ai funzionari, commessi ed agenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati e rispettive famiglie.

Art. 23.

Gli articoli 83, 84 della legge 7 luglio 1907, n. 429, l'art. 17 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, l'art 14 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, l'art. 11, comma 3, del R. decreto 22 gennaio 1914, numero 19, i RR decreti 26 novembre 1908, n. 804, 27 dicembre 1908, n. 819, l'art. 18 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, nella parte relativa al comma 7, dell'art. 44 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e in genere tutte le altre disposizioni in contrasto col presente decreto sono abrogati.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 36, che reca modificazioni ed aggiunte al servizio dei conti correnti ed assegni postali, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 febbraio stesso anno, n. 32, al secondo comma dell'art. 1, per inesattezza della copia trasmessa, è stato erroneamente citato il R. decreto 9 maggio 1918, n. 622, invece del decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, numero 1451, quale è indicato nel testo originale e come qui si rettifica.

Decreto Ministeriale che stabilisce le norme e le condizioni per la importazione del petrolio a dazio ridotto destinato ai motori agricoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

D'ACCORDO COL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto n. 534 dell'11 marzo 1923:

DETERMINA:

Art. 1.

L'importazione del petrolio a dazio ridotto ed in esenzione della tassa di vendita ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, numero 534, sarà consentita dalle dogane soltanto pel petrolio che venga colorato con rosso Sudan IV, in modo che in ogni quintale di petrolio sia contenuto un grammo della detta sostanza colorante.

Art. 2.

La sostanza colorante sarà fornita dalla Ditta che avrà richiesto l'importazione del petrolio a dazio ridotto e prima di essere adoperata dovrà essere verificata da un laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

La richiesta per l'importazione del petrolio a dazio ridotto potrà essere fatta dall'importatore anche sulla stessa dichiarazione da presentarsi alla dogana per lo sdaziamento, oppure presentata in forma di domanda al capo della dogana presso la quale dovrà avvenire la colorazione del petrolio in attesa dei successivi sdoganamenti.

Tanto nella dichiarazione doganale quanto nella domanda dovrà essere esplicitamente indicato che il petrolio sarà destinato esclusivamente come combustibile nei motori di macchine agricole adoperate per la lavorazione del terreno e per lavori di raccolta del prodotto.

Art. 4.

Ricevuta la dichiarazione o la domanda, il capo della Dogana provvederà perchè alla quantità di petrolio da ammettere al dazio ridotto, sia aggiunta la quantità di colorante nelle proporzioni indicate dal laboratorio chimico che provvide alla verifica del colorante stesso.

L'aggiunta al petrolio della sostanza colorante avverrà negli spazi doganali, sotto la continua vigilanza di un funzionario della Dogana e di uno dei sottufficiali della guardia di finanza addetti al servizio di riscontro.

Dell'avvenuta colorazione della quantità di petrolio da ammettersi al dazio ridotto sarà redatto processo verbale il quale dovrà essere allegato alla dichiarazione doganale di importazione od alla domanda, ed in questo caso i termini di esso saranno sempre citati sui documenti doganali successivamente emessi per l'importazione della partita di petrolio della quale, con la domanda suddetta, fu chiesta la colorazione.

Sui documenti doganali emessi per lo sdaziamento del petrolio colorato nel modo predetto dovrà sempre risultare il nome della Ditta cui esso è diretto, ed il luogo dove il petrolio sarà tenuto in deposito in attesa della vendita.

Art. 5.

Le ditte che hanno in deposito il petrolio ammesso al dazio ridotto dovranno venderlo esclusivamente alle persone od alle Ditte che avranno ottenuto dalla competente cattedra ambulante di agricoltura un buono per il ritiro del suddetto petrolio.

Il buono dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome ed indirizzo del beneficiario;

b) la quantità di petrolio concessa;

c) il termine di validità del buono;

d) i lavori da eseguire (se lavorazione del terreno, raccolta del prodotto od entrambe).

La quantità di petrolio concessa dovrà essere proporzionata al numero ed alla potenzialità dei motori posseduti o da adoperarsi dal beneficiario ed al periodo lavorativo di essi.

Il buono dovrà essere consegnato dall'intestatario al deposito presso il quale intende ritirare il petrolio.

L'intestatario potrà prelevare il quantitativo assegnatogli in una volta sola o in più volte; ad ogni prelievo dovrà segnare a tergo del buono la data e la quantità di petrolio ritirata; apponendo a fianco di dette indicazioni la propria firma.

Art. 6.

Il movimento nei depositi del petrolio ammesso a dazio ridotto dovrà risultare da un registro di carico e scarico nel quale saranno annotate al carico le partite ricevute, con riferimento alle relative bollette doganali, ed allo scarico le quantità consegnate con le indicazioni dei buoni presentati per il loro ritiro.

Non più tardi del 10 luglio e del 10 gennaio di ogni anno, il depositario dovrà inviare alla Direzione della circoscrizione doganale nella quale il deposito è compreso, un estratto del registro di carico e scarico dal quale risultino le quantità di petrolio introdotte, quelle estratte e la rimanenza effettivamente accertata, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre, in confronto delle risultanze del registro.

Sarà ammessa per evaporazione, calo e dispersione una differenza tra le esistenze reali e le contabili, non superiore al 2 % calcolato sulle quantità di petrolio introdotte nel deposito durante il semestre.

Per le deficienze che si riscontrassero, in misura superiore a quella ammessa e per le quali – escluso ogni dolo – non fosse provato che la causa dipese da forza maggiore, le Ditte depositarie dovranno corrispondere la differenza fra il dazio pagato e quello dovuto per il petrolio non ammesso al dazio ridotto, e la relativa tassa di vendita. Il cambio per il dazio suppletivo da esigersi sarà quello risultante dalla media dei cambi stabiliti, per il pagamento dei dazi doganali, durante il semestre.

Art. 7.

Il direttore della circoscrizione doganale, ricevuti gli estratti del registro di carico e scarico, provvederà per i necessari accertamenti presso i depositi e per la verifica delle quantità di petrolio denunciate come rimanenze.

Le spese dei sopraluoghi e delle verifiche saranno a carico di chi gestisce il deposito.

Art. 8.

A prescindere dalle verifiche semestrali menzionate nell'art. precedente, è in facoltà del direttore della circoscrizione di disporre in qualsiasi tempo verifiche straordinarie dei depositi di petrolio ammesso a dazio ridotto.

Gli agenti dell'Amministrazione e le guardie di finanza hanno il diritto di farsi esibire dai depositari i registri di carico e scarico ed i documenti relativi, e di compiere in qualsiasi luogo le verificazioni necessarie per sincerarsi che il petrolio ammesso a dazio ridotto non sia impiegato in usi diversi da quello per il quale fu fatta la concessione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 aprile 1923.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Decreto Ministeriale che cancella il laboratorio chimico municipale di Perugia dall'elenco dei laboratori cui possono essere affidate le analisi chimiche delle acque minerali.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il comune di Perugia ha soppresso il laboratorio chimico municipale, che è compreso fra quelli indicati alla tabella *B*) approvata con decreto Ministeriale 13 maggio 1921, ai quali possono essere affidate le analisi chimiche sulle acque minerali di cui agli articoli 5, 6 e 15 del regolamento circa le acque minerali, gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, approvato con Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Veduto l'art. 35 del regolamento medesimo;

DECRETA:

Dalla tabella *B*) dei laboratori ai quali possono essere affidate le analisi chimiche sulle acque minerali, approvata con decreto Ministeriale 13 maggio 1921, è cancellato il laboratorio chimico municipale di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 6 aprile 1923.

Pel ministro
A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 10 aprile 1923

	Media		Media
Parigi	135 34	Dinari	—
Londra	93 70	Corone jugoslave	—
Svizzera	368 86	Belgio	115 66
Spagna	208 65	Olanda	7 90
Berlino	0 096	Pesos oro	16 725
Vienna	0 029	Pesos carta	7 35
Praga	60 125	New York	20 10

Oro 387 83

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 33	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	88 24	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	11135	Ferrari Elda di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	L	160 —
Cons. 5 0[0	24461 Polizza comb.	Calì Filadelfo di Placido, dom. a Catania	»	20 —
3,50 0[0	334323	Miraglia Filomena di Domenico, moglie di Giuseppantonio Maio, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata	»	108 50
»	660770	Miraglia Addolorata di Domenico, moglie di Maio Pellegrino di Pasquale, dom. a Castelpoto (Benevento). Vincolata	»	94 50
Cons. 5 0[0 Vecchio	1274141 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Brianza Angelo di Santino, dom. a Milano per l'usufrutto: Congiuntamente ai coniugi Brianza Santino fu Angelo e Casati Angiola fu Paolo, dom. a Legnano (Milano)	»	150 —
3,50 0[0 (1902)	020590	Chiesa di Santa Lucia in Porchia, quale Istituto speciale amministrato dal comune di Montalto Marche	»	3 50
3 50 0[0	713955 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Roggero Maria fu Angelo, ved. di Orazio Claudio Norando, dom. a Torriglia (Genova). . . . . . . per la proprietà: Norando Ida, vulgo Adelaide e Luigia sorelle fu Orazio Claudio, la 1ª moglie di Crosiglia Bolivar, la 2ª nubile, eredi indivise del padre, dom. in Torriglia (Genova)	»	500 50
»	415277	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, ved. di Freccia Massimo, moglie in seconde nozze di Barberis Francesco-Antonio-Bartolomeo, dom. a Genova. Vincolata	»	7000 —
»	772113	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, interdetta, sotto la tutela del marito Barberis Francesco fu Carlo-Domenico, dom. a Genova	»	6545 —
Cons. 5 0[0	113609	Agerli-Guglielmazzi Maria-Stefana-Ester fu Achille, ved. di Freccia Massimo, moglie in seconde nozze di Barberis Francesco fu Carlo-Domenico, interdetta, sotto la tutela di quest'ultimo, dom. a Genova	»	1000 —
»	113610	Intestata come la precedente	»	1000 —
»	113611	Intestata come la precedente	»	1000 —
»	113612	Intestata come la precedente	»	1000 —
»	113613	Intestata come la precedente	»	50 —
»	113614	Intestata come la precedente	»	50 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	113615	Intestata come la precedente L.	50 —
»	113616	Intestata come la precedente »	25 —
»	113617	Intestata come la precedente »	10 —
»	113618	Intestata come la precedente »	10 —
»	73270 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Carlevaro Matilde-Dora e Raul-Diego fu Emanuele, minori, sotto la patria potestà della madre Valle Assunta ved. Carlevaro, dom. in Rapallo (Genova) in parti uguali » Per l'usufrutto: Valle Assunta fu Giacono vedova Carlevaro Emanuele, dom. a Rapallo (Genova).	230 —
3,50 0[0	579786	Emaldi contessa Maria fu Sebastiano, moglie di Pallasetti Rinaldo, dom. a Firenze »	1032 50
3 0[0	54631	Beneficio sotto il titolo di San Giuseppe in Noceto (Parma). »	3 —
3,50 0[0	241942 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Olearo Edvige-Maria e Giuseppa-Orsola fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Flecchia Marta, dom. a Viverone (Novara). » Per l'usufrutto: Flecchia Marta fu Carlo.	143 50
Cons. 5 0[0	198622	Comune di Plesio (Como) »	15 —
»	146459	Confraternita della Concezione in Schifanoia (Perugia) »	50 —
»	129533	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Lagrimosa degli Alemanni in Bologna. Vincolata »	25 —
»	37289	Intestata come la precedente. Libera »	4235 —
»	173392	Amministrazione parrocchiale di Santa Maria Lagrimosa degli Alemanni in Bologna »	460 —
»	213469	Vigarani Angelo di Luigi, dom. in Bologna. Vincolata »	75 —
»	27 Polizza comb.	Scarnato Corrado di Vincenzo, dom. a Noto (Siracusa) »	20 —
Cons. 5 0[0 vecchio	338155 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Mollo Pasquale fu Francesco ed altri, dom. a Napoli. » Per l'usufrutto: De Spagnolis Carmela fu Angelantonio.	300 —
Cons. 5 0[0	63282 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Poppi Agostino fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Galgani Mario, dom. a Chianciano (Siena) » Per l'usufrutto: Luciani Giuseppe fu Stefano, interdetto, sotto la tutela della moglie Rinaldi Emma fu Francesco.	45 —
»	63281 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Poppi Antonietta fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente. » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	45 —

Roma, 30 novembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione — 3ª pubblicazione. (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore o corso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0[0	279982	100 —	Romeo *Giuseppe* fu Rosario, dom. a New York	Romeo *Giuseppa* fu Rosario, *ved. di Battiato Giuseppe*, dom. a New York
»	279981	1150 —	*Laudati* Giuseppe di Giovanni dom. a New York	*Laudato* Giuseppe di Giovanni, dom. a New York
3,50 0[0	314702	560 —	Oldoini Ines-Elvira-Rosa-Francesca-Maria di Stefano, dom. a Genova, vincolata per reddito militare, ecc.	Oldoini Ines-Elvira-Rosa-Francesca-Maria di Stefano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, vincolata come contro
Cons. 5 0[0	2252	20 —	*Niburni* Stefano fu Giovanni, dom in Alessandria	*Viburno* Stefano ecc., come contro
»	75656	250 —	Ferrari Maria-Maddalena di Andrea Giulio, moglie di Amante Antonio, dom. a Roma, con usufrutto a tempo determinato ad Amante Carolina di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	Intestata come contro, con usufrutto a tempo determinato ad Amante *Lina-Andreina-Giojetta* di Antonio, minore, ecc., come contro
	118895	420 —	Gattini Edoardo fu Vincenzo, dom. a Spezia (Genova), con usufrutto vitalizio a Gattini Caterina fu Vincenzo durante il suo stato vedovile	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Gattini *Maria-Emilia-Caterina* fu Vincenzo, durante il suo stato vedovile
3,50 0[0	536325	112 —	*Ortù-Carbone Antonietta* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Genova; con usufrutto a Bettomadi Anna fu Pietro, ved. di Gemma Giacomo, dom. a Genova	*Ortù-Carboni Antonia-Anna* di Salvatore, minore, ecc., come contro
»	768751	49 —	*Martini Rosetta* fu Pasquale, nubile, dom. in Bolzaneto (Genova)	*Martino Maria-Rosa* fu Pasquale, nubile, ecc., come contro
»	96893	252 50	Corradi Gio. Battista fu Giuseppe, dom. a Santa Maria Maggiore (Novara)	Corradi Gio. Battista fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	465605	511 —	*Palescandolo* Michela, Giuseppe-Isidoro e Saverio fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Maria Celentano, vedova di Francesco Palescandolo, dom. in Napoli	*Palescandolo-Trecastelli* Michela, ecc. come contro
Cons. 5 0[0	287569	110 —	*Bovina* Luigi *di* Angelo, dom. a Castelluccio, frazione del comune di Bagni della Porretta (Bologna), vincolata	*Bovini* Luigi *fu* Angelo, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 marzo 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 322 — Data della ricevuta: 15 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Romano Luigi di Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 3 50 °/₀ — Decorrenza senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data della ricevuta: 1° marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione della ricevuta: Napoli Antonio fu Antioco — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 42 — Consolidato 4.50 0/0 — Decorrenza 1° ottobre 1914 per L. 33 e 1° ottobre 1916 per L. 9.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 marzo 1923.

Per il direttore generale
CAPUTO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0/0	27012 Pol. comb.	20 —	*Salvatore Andrea* di Luigi, dom. a Luzzi (Cosenza)	*D'Andrea Salvatore* di Luigi, ecc., come contro
»	240339	100 —	Prato *Licinia* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Prato *Licinio* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	289221	750 —	Capurro Emanuele fu *Alberto*, dom. a Recco (Genova), con usufrutto vitalizio	Capurro Emanuele fu *Giuseppe*, ecc. come contro
3,50 0/0	559110	31 50	Bonvini *Maria*, Esterina, Tranquillo, Cesira e Carlo di Tranquillo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom in Domodossola (Novara)	Bonvini *Anna*, Esterina, ecc. come contro
Consolidato 5 0/0	32332	20 —	Luperto Luigi *Secondo* di *Francesco*, dom a S. Cesario (Lecce)	Luperto Luigi *Donato* di *Vincenzo*, dom. a S. Cesario (Lecce)
3,50 0/0	767997	105 —	Toselli Luisa di Giovanni, *nubile*, dom in Alessandria	Toselli Luisa di Giovanni, *minore*, sotto la patria potestà del padre, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 marzo 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2131;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle R. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1921 registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1921 reg. n. 3, industria, commercio e lavoro fog. n. 249 con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale in Roma;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di lingua e letteratura italiana nel R. Istituto commerciale di Roma.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in lettere e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento, il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

* * *

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1915, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1915, registro n. 177, decreti amministrativi, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale in Firenze;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di lingua italiana nel R. Istituto commerciale in Firenze.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 colla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in lettere e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autenticata ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazion inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

Marittima Commerciale Brindisina

Società anonima - Sede in Brindisi

Capitale sociale L. 2.000.000 - Emesso e versato L. 400.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di giovedì 29 aprile 1923, alle ore 16, in Brindisi, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiusosi al 31 gennaio 1923.
4. Nomina dei sindaci.

Gli azionisti che vorranno farsi rappresentare dovranno dare mandato per lettera ad altro azionista (che non sia amministratore), a norma dell'art. 28 dello statuto sociale.

Se per mancanza di numero legale occorresse una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno di giovedì 6 maggio 1923, alla stessa ora e nella stessa sede.

Brindisi, 5 aprile 1923.

Marittima Commerciale Brindisina
Il presidente
Alfredo Mazari Villanova.

Il direttore
G. Zaccaro.

12853 — A pagamento.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale in Milano, nello studio del liquidatore rag. Domenico De Marchi, via S. Agnese, 28, pel giorno 30 aprile 1923, alle ore 11, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 gennaio 1923 — Relazione del liquidatore — Relazione dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Determinazione emolumento dei sindaci per l'esercizio 1922-923.
3. Nomina di tre sindaci.

Per intervenire all'assemblea dovranno essere depositate le azioni presso lo studio del liquidatore entro il 24 aprile 1923.

Società anonima
Costruzioni meccaniche nazionali - In liquidazione
Il liquidatore
rag. D. De Marchi.

12856 — A pagamento

Società anonima Mazzoleni de' Stefani

Capitale sociale L. 5.000.000

SEDE IN BRESCIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 2 maggio 1923, alle ore 15,30, presso la sede sociale in Brescia, via XX Settembre 6-B, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di riduzione del capitale sociale da L. 5.000.000 a L. 3.750.000.
2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
3. Comunizioni varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del 26 aprile corrente, presso la sede sociale in Brescia o presso i seguenti Istituti Bancari:

in Brescia presso il Credito agrario bresciano e presso il Banco Mazzola Perlasca e C.;

in Bergamo presso il Piccolo credito bergamasco;

in Udine presso la Banca Cattolica; ed in Tavernole V. T. (Brescia) presso la Banca Triumplina di S. Filastro.

I signori proprietari di azioni, nominative riceveranno a domicilio l'avviso di partecipazione all'assemblea.

Andando, deserta l'adunanza per mancanza del numero legale, quella di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 9 maggio 1923 nello stesso luogo, alla stessa ora e collo stesso ordine del giorno.

Le azioni depositate per la prima convocazione varranno anche per la seconda.

Brescia, 9 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12854 — A pagamento.

Società della Ferrovia Meridionale
(Südbahn-Gesellschaft)

SEDE IN VIENNA

I signori azionisti sono convocati alla

settantesima terza assemblea generale

che si terrà giovedì, 17 maggio 1923, alle ore 10 ant. in Vienna III., Schwarzenbergplatz 4 nella sala maggiore del Palazzo dell'Industria.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Deliberazione sull' « Accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaumé de Serbes, Croates et Slovenes et la Compagnie de Chemins de Fer du Sud (Südbahn) avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pours la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie du Chemin de Fer du Sud (Rome, 29 mars 1923) ».

   Convenzione fra la Repubblica d'Austria, il Regno d'Ungheria, il Regno d'Italia, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e la Società della Ferrovia Meridionale (Südbahn) coll'intervento del Comitato rappresentante i portatori delle obbligazioni emesse dalla Società stessa, per la riorganizzazione amministrativa e tecnica della Società della Ferrovia Meridionale (Roma 29 marzo 1923) e particolarmente sulle modificazioni dello statuto sociale contenute in detta convenzione.
3. Approvazione della cooptazione di Consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina di un sindaco.

Secondo l'art. 19 dello statuto non potranno assistere all'assemblea generale che quegli azionisti o possessori di azioni di godimento che possiedono almeno 40 azioni o 400 azioni di godimento e le depositino presso una delle casse qui appresso indicate al più tardi 14 giorni prima dell'adunanza, e cioè:

a Vienna presso

la Oesterreichische Credit-Anstalt fur Handel un Gewerbe (Istituto austriaco di Credito per il commercio e l'industria);

il sig. S. M. Rothschild;

l'Allgemeine Oesterreichische Boden-Credit-Anstalt (Istituto generale austriaco di Credito fondiario);

l'Anglo-Austrian Bank Limited, sede di Vienna, e

l'Ufficio di liquidazione della Società, stazione della ferrovia meridionale, edificio dell'amministrazione;

a Budapest presso

l'Ungarische Allgemeine Creditbank (Banca generale ungherese di credito);

a Roma presso

la Banca d'Italia;

a Milano presso

la Banca lombarda di depositi e conti correnti, e la Banca commerciale italiana;

a Trieste presso

la Banca commerciale triestina e

la Anglo-Austrian Bank Limited, sede di Trieste;

a Lubiana presso

la Jadranska Banka (Banca adriatica) ed

il kreditni zavod za trgovinu i industriju (Istituto di credito per il commercio e l'industria);

a Zagabria presso

la Hrvatska eskomptna banka (Banca di sconto Croata) e

la Prva Hrvatska stedionica (Prima cassa di risparmio croata);

a Berlino presso

la Deutsche Bank (Banca germanica);

il sig. S. Bleichröder;

la Direktion der Diskonto-Gesellschaft (Direzione della Società di sconto) ed

i Signori Mendel Sohn & Co.;

a Breslavia presso

la Filiale der Deutschen Bank (Schlesischer Bankverein) Filiale della Banca germanica (Unione bancaria slesiana);

a Francoforte s. M. presso

la Deutsche Bank, Filiale Frankfurt (Banca germanica, filiale di Francoforte) e

la Direktion der Diskonto-Gesellschaft (Direzione della Società di sconto);

ad Amburgo presso

la Deutsche Bank Filiale Hamburg (Banca germanica, filiale di Amburgo;

i sigg. L. Behrens e Söhne ed

i sigg. M. M. Warburg e Co.;

a Monaco presso

la Deutsche Bank, Filiale München (Banca germanica, filiale di Monaco);

i signori Merck, Finck e C.;

a Londra presso

i signori N M. Rothschild e Sons;

a Parigi presso

la Cassa depositi della Società, rue Laffitte, 26;

a Ginevra presso

i signori Lombard, Odier e C.;

a Zurigo presso

Blankart e C.ie, Comandit A. G. (Blankart e C.ie, Società anonima in accomandita) e

la Schweizerische Kreditanstalt (Istituto svizzero di credito).

Verso deposito delle azioni o azioni di godimento verranno rilasciati certificati di deposito e tessere di legittimazione; queste ultime danno diritto di accesso all'assemblea generale.

Azionisti o portatori di azioni di godimento assenti potranno farsi rappresentare da un altro azionista o portatore di azioni di godimento munito di delega scritta ed avente lui stesso diritto di prender parte all'assemblea generale (art. 20).

In quest'ultimo caso la delega stampata sulla tessera di legittimazione dovrà essere riempita, firmata di proprio pugno dal mandante e presentata al più tardi l'11 maggio 1923 presso l'ufficio di liquidazione della Società a Vienna (stazione della ferrovia meridionale).

Si osserva infine che, secondo l'art. 22 dello statuto, nessun azionista o portatore di azioni di godimento può riunire in sè più di 125 voti per diritto proprio e più di 250 voti per diritto proprio e quale mandatario di altri azionisti e portatori di azioni di godimento aventi diritto di voto.

Vienna, aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12868 — A pagamento.

Società Anonima Cesenate di Elettricità

Sede in Milano

Capitale lire 97.500

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 aprile 1923, ore 16, in Milano, in altra delle sale del Credito italiano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modificazione degli articoli 3, 8, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 dello statuto sociale.

Varie.

Qualora la prima adunanza andasse deserta si intendono sino da ora convocati gli azionisti in seconda adunanza per il successivo giorno 7 maggio 1923 nello stesse luogo e nella stessa ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

12872 — A pagamento.

Società anonima idroelettrica del Savio

Sede in Milano

Capitale L. 35.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 30 aprile 1923, ore 15, in Milano in altra delle sale del Credito italiano per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di modificazione degli articoli 3, 8, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 dello statuto sociale.

Varie.

Qualora la prima adunanza andasse deserta, si intendono sino da ora convocati gli azionisti in seconda adunanza per il successivo giorno 7 maggio 1923, nello stesso luogo e nella stessa ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

12873 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA di navigazione e commercio marittimo

Capitale sociale versato L. 1.000.000

Sede in Genova

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Genova per il giorno 30 aprile 1923, ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti con determinazione del loro compenso.

Parte straordinaria:

Provvedimenti in relazione all'art. 146 Codice commercio — proposta di scioglimento della Società e provvedimenti relativi.

Se l'assemblea non fosse valida per mancanza di numero avrà luogo in seconda convocazione il giorno 16 maggio 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo col medesimo ordine del giorno.

Per aver diritto all'intervento gli azionisti dovranno depositare non più tardi del giorno 24 aprile 1923 presso la sede sociale o presso la Banca commerciale italiana sede di Genova, le loro azioni, e le stesse depositate per l'assemblea di prima convocazione conservano all'azionista il diritto d'intervenire all'assemblea di seconda convocazione.

Genova, 7 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12874 — A pagamento.

Società per studi e finanziamenti industriali

Anonima

Sede in ROMA - via XX Settembre n. 5

Capitale L. 1.025.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 28 aprile 1923, a ore 11.30, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 1922.

Nomina di amministratori.
Nomina del Collegio sindacale.
Sua retribuzione.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato i loro titoli entro il 22 aprile corrente, presso la cassa sociale, se al portatore, o entro il medesimo termine, se nominativi, li avranno intestati al loro nome sul libro dei soci.

Non raggiungendosi in prima convocazione il numero legale l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno successivo, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

12879 — A pagamento.

Società Anonima Innocente Sordi

SEDE IN MILANO

Capitale L. 300.000 – emesso e versato L. 193 500

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Milano, piazza Belgioioso n. 2, nello studio dei notai Smiderle e Amadeo, il giorno 29 aprile 1923, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci. Presentazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
2. Nomina di consiglieri.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.

Parte straordinaria:

1. Scioglimento anticipato della Società e nomina del liquidatore o dei liquidatori. Determinazione dei poteri dello stesso o degli stessi.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni presso lo studio suddetto Smiderle e Amadeo entro il 23 aprile 1923.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta è indetta fin d'ora in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 1923, alla stessa ora e luogo.

Milano, 7 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12875 — A pagamento.

Società anonima calabro forestale

SEDE IN ROMA

Capitale L. 1.000 000

Gli azionisti della « Società anonima calabro forestale » sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Roma, via dell'Umiltà n. 79, per il giorno 28 aprile 1923, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Determinazione del numero dei consiglieri e nomine relative.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per il 1922.

Per aver diritto ad intervenire all'assemblea occorre depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione, le azioni possedute negli uffici della Società ovvero presso la sede di Roma della Banca commerciale triestina.

Il Consiglio d'amministrazione.

12880 — A pagamento.

Società anonima continentale di prodotti alimentari

Anonima

Capitale L. 50.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 29 aprile 1923, ore 10, in via Unione, n. 1, Milano, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura della relazione del Consiglio e della relazione dei sindaci
2. Bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922.
3. Nomina del Consiglio.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Il Consiglio d'amministrazione

12881 — A pagamento.

Compagnia di assicurazione di Milano

Incendi, furti, vita, rendite vitalizie, infortuni, responsabilità civile, invalidità

Società anonima istituita nel 1825

Capitale sociale L. 9.211 500 interamente versato

SEDE IN MILANO
Via Lauro n. 7

I signori azionisti conformemente alla lettera loro recapitata sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria degli azionisti per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 10, alla sede della Compagnia in Milano, via Lauro, 7, per discutere e deliberare su seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione del Consiglio d amministrazione sull'esercizio 1922 e presentazione del relativo bilancio.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Deliberazione sul bilancio e riparto degli utili risultanti.
5. Elezione, giusta l'art. 39 dello statuto sociale, di tre consiglieri d'amministrazione in surrogazione dei signori Brioschi ing. comm. Francesco, Marietti dott. cav. Angelo, Ponti comm. Amerigo, scadenti per anzianità e rieleggibili.
6. Determinazione della retribuzione dei sindaci come prescrive l'art. 154 Codice di commercio.
7. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti come prescrive l'art. 183 del Codice di commercio in surrogazione dei signori Comotti rag. cav. Guglielmo, Giussani rag. prof. cav. Vittorio e Taccani ing. Giuseppe, scadenti d'ufficio e dei sindaci supplenti signori Bucellati rag. Luigi e Vanni avv. Gian Franco.

Tanto i sindaci effettivi che i supplenti sono rieleggibili.

Sia il bilancio come il rapporto dei sindaci sono depositati negli uffici di direzione della Compagnia affinchè i signori azionisti possano prenderne cognizione come è disposto dall'art. 179 del Codice di commercio.

Milano, 10 aprile 1923.

Il presidente del Consiglio
Prospero Negri.

Il direttore
G. Sestilli.

12882 — A pagamento

SOCIETA' IPPICA CESENATE

Società civile anonima per azioni

Per il giorno di sabato 21 aprile 1923, alle ore 18, nella sede sociale in via Uberti, n. 42 (Palazzo della Banca Popolare) in Cesena, è indetta in seconda convocazione l'assemblea generale degli azionisti, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Elezione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

Trattandosi di assemblea in seconda convocazione, saranno valide tutte le deliberazioni prese, qualunque sia il capitale intervenuto.

Cesena, 9 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12883 — A pagamento.

Società anonima di navigazione "ADRIATICA,,

Sede Venezia

Capitale sociale L. 372.500 interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea generale dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 maggio anno corrente, alle ore 10 ant., nella sala della locale Camera di commercio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di anticipato scioglimento della Società.
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il periodo della liquidazione.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare entro il 28 aprile 1923 le loro azioni presso:
la Banca nazionale di credito, sedi di Venezia e di Genova;
la Banca commerciale italiana, sede di Venezia;
la Cassa sociale, S. Maria del Giglio n. 2475.

Venezia, 9 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12884 — A pagamento.

Società anonima lavori in cemento Vincenzo Di Nisio CHIETI

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 4 maggio 1923, alle ore 17, nella sede sociale (Rione Gaetani d'Aragona) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Dimissioni del consigliere sig. Mariani Antonio ed eventuale sostituzione.

N. B. — Non raggiungendosi il numero legale delle azioni, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione, nello stesso locale ed alla stessa ora, il giorno successivo 5 maggio 1923.

Chieti, 9 aprile 1923.

L'amministratore delegato
G. Spatocco.

12885 — A pagamento.

Istituto Chemioterapico Italiano

Società anonima

Capitale Lire 350.000 versato

SEDE SOCIALE IN FIRENZE

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria di prima convocazione per il giorno 28 aprile 1923, alle ore 14,30, in Firenze, presso la sede sociale in via Mannelli n 55, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 350.000 a L. 500.000 e conseguente modificazione dell'art. 4° dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono aver depositati i certificati azionari almeno 5 giorni prima dell'assemblea, presso la sede della Società o presso uno dei seguenti Istituti:

Banco di Roma, sede di Firenze.
Credito Toscano, sede di Firenze.

Qualora l'assemblea non risultasse valida a deliberare in prima convocazione, i signori azionisti son sin d'ora convocati in assemblea di seconda convocazione per il giorno 29 aprile 1923 alle ore 10 nella stessa sede.

Firenze, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12886 — A pagamento.

Società anonima delle ferrovie sussidiate

SEDE IN BARI

Capitale L. 6.500.000 interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 del corrente mese di aprile, alle ore 14, a Milano, nei locali della spett. Associazione commercianti e industriali (piazza del Duomo n. 25), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci titolari e supplenti e determinazione della loro retribuzione per l'anno 1922.

Parte straordinaria:

1. Modificazione allo statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare, non più tardi del 24 corrente, le loro azioni presso la sede sociale in Bari, oppure a Firenze e Livorno presso la Banca commerciale italiana ed a Como presso la Banca piccolo credito Comasco.

Bari, 9 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12887 — A pagamento.

BANCA C. BANDERALI

Società anonima

Capitale L. 1.000.000

MILANO

via Tommaso Grossi n. 7

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono invitati all'assemblea ordinaria generale fissata pel giorno 5 maggio 1923, ore 17, presso la sede sociale in Milano via Tommaso Grossi n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione in sostituzione del Consiglio dimissionario.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti
6. Emolumento ai sindaci.
7. Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni necessario per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto entro il 29 aprile 1923 presso la sede sociale e sarà valido anche per l'eventuale assemblea in seconda convocazione che si ritiene fin d'ora fissata pel giorno 12 maggio 1923 stessa ora e stesso luogo.

Milano, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12895 — A pagamento.

WEDDEL

Società anonima — Capitale Lire 1.000.000

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 maggio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Genova, via Petrarca, n. 2, int. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
3. Nomina di tre consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Comunicazioni della Presidenza e diverse.

Occorrendo una seconda convocazione per mancanza del numero legale della prima, la medesima avrà luogo il giorno 8 giugno 1923, alle ore 10, nella sede sociale.

Il deposito delle azioni dovrà farsi presso la sede sociale.

Genova, 9 aprile 1923.

Il Consiglio.

12888 — A pagamento.

Società anonima Elettricità e Gaz

Novi Ligure

SEDE IN GENOVA

Capitale Lire 5.000.000

Avviso di 1ª convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 27 aprile 1923, alle ore 16, presso la sede dello spettabile Istituto italiano di credito marittimo, in Genova, via Nunziata, n. 18, per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio e conto d'esercizio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
4. Nomina di Consiglieri di amministrazione.
5. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923 e determinazione della sua retribuzione per il detto esercizio.

Essendo tutte le azioni nominative, il diritto di intervenire alla assemblea sarà dimostrato dalla inscrizione sul libro dei soci.

Tale diritto sarà legittimato da un apposito biglietto d'ammissione che sarà consegnato a ciascun socio in base alle risultanze del libro suddetto.

Genova, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12896 — A pagamento.

Società anonima cellulosa Polonghera

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 21, per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento della Società in base all'art. 146 del Codice di commercio.
2. Nomina del liquidatore e determinazione dei suoi poteri.
3. Nomina dei sindaci.

In mancanza del numero legale la seconda convocazione avrà luogo alle ore 16 nello stesso locale e col medesimo ordine del giorno e sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio d'amministrazione.

12898 — A pagamento.

Magazzeno cooperativo di consumo di Casalanguida

Il giorno 29 aprile 1923, alle ore 8, nella propria sede, è convocata l'assemblea generale dei soci, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922.
2. Relazione degli amministratori.
   Relazione dei sindaci.

A norma dello statuto, un'ora dopo quella fissata, l'assemblea deciderà validamente, qualunque sia il numero degl'intervenuti.

Casalanguida, 28 marzo 1923.

Il presidente
Domussi.

12897 — A pagamento.

Convocazione di assemblea

L'assemblea generale della Società anonima « Pro Stabia », di Castellammare di Stabia, è convocata in prima adunanza il 29 corrente mese, alle ore 10 antim., nei locali del Circolo dell'Unione di qui, in piazza Principe Umberto, n. 3, col seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1922 e relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina di amministratori.
3. Comunicazioni della Presidenza.

Occorrendo la seconda adunanza, questa avrà luogo il 6 maggio prossimo venturo, alla medesima ora e negli stessi locali su indicati.

Castellammare di Stabia, 10 aprile 1923.

Per il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Ciro Sergenti.

12899 — A pagamento.

Cooperativa consumatori benzina con sede in Napoli

I signori soci della Cooperativa consumatori benzina, Società anonima, con sede in Napoli, sono avvisati che l'assemblea generale è convocata in sessione ordinaria in 1ª convocazione per le ore 16 del giorno di lunedì 30 aprile 1923, nella sede della Società in via dei Mille n. 16, scala C, interno 42, ed, in mancanza di numero legale, la seconda convocazione per il successivo giorno di giovedì 3 maggio 1923, alle ore 16, sempre presso la suddetta sede della Società.

Ordine del giorno:

Relazione annuale della gestione.
Approvazione del bilancio
Nomina dei sindaci e degli amministratori.
Varia.

Napoli, 10 aprile 1923.

12900 — A pagamento.

CASA TEATRO DEL POPOLO

Alessandria

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Casa Teatro del Popolo di Alessandria sono convocati in assemblea generale ordinaria per la mattina del 29 aprile 1923, alle ore 10, nel salone della Società mutua cappellai, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Bilancio gestione 1922.
Relazione dei sindaci.
Nomina del Consiglio d'amministrazione.

In mancanza del numero legale degli azionisti, la seconda convocazione avrà luogo la domenica successiva 6 maggio alla stessa ora e nei medesimi locali.

Alessandria, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12901 — A pagamento.

Società anonima "Vetrerie lombarde"

SEDE IN MILANO

Capitale L. 500.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel 30 aprile 1923, ore 11, presso lo studio del signor avv. Antonio Cettuzzi, in Milano, via Carlo Cattaneo n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, previa relazione del Consiglio dei sindaci.
2. Nomina di un amministratore e del Collegio sindacale; determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la cassa sociale in Abbiategrasso, via Statuto numero 7, entro il 24 aprile 1923.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il 1° maggio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

12903 — A pagamento.

OFFICINE DI BATTAGLIA

Società anonima

Capitale L. 4.000.000 interamente versato

SEDE IN PADOVA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Padova, via Galileo Galilei, n. 31-*a*, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, relazione dei sindaci, presentazione dei conti di bilancio al 31 gennaio 1923.
2. Deliberazioni relative al bilancio chiuso al 31 gennaio 1923.
3. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1° febbraio 1922-31 gennaio 1923.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923-924.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il 23 aprile 1923 presso la sede sociale in Padova.

Mancando il numero legale l'assemblea è convocata per il giorno 13 maggio, stesso luogo ed ora e con lo stesso ordine del giorno, ed il termine utile per il deposito delle azioni scade il 7 maggio 1923.

Padova, 9 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12923 — A pagamento.

Unione cooperativa Aniene

Assemblea ordinaria dei soci il 28 corrente, alle ore 18,30 nella sala delle aste a Villa Patrizi ed occorrendo in seconda convocazione il giorno successivo, alle ore 9, nello stesso locale.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Bilancio consuntivo.
3. Modificazioni allo statuto.
4. Elezioni dei sindaci e dei probi-viri.
5. Varie.

Per il punto 3 non risultando l'assemblea in numero legale a sensi dell'art. 16 dello statuto, s'intende riconvocata per il giorno 4 maggio alle ore 18.30 nello stesso locale.

Roma, 11 aprile 1923.

Il presidente
Bruno Sbriccoli.

12924 — A pagamento.

Società anonima cooperativa a capitale illimitato Colli Parioli

ROMA - Via S. Nicola da Tolentino n. 53-A

(T. U. delle leggi sulle case popolari ed economiche)

I soci sono convocati in assemblea generale nella sala in via Antonio Rosmini n. 25 il giorno 28 aprile 1923, alle ore 19 (7 p.), col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Rinnovazione del Consiglio d'amministrazione — Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

Parte straordinaria:

Modifiche allo statuto sociale.

N.B. Occorrendo una seconda convocazione per mancanza di numero legale essa avrà luogo alle ore 16 (4 pom.) del giorno 29 corrente nella stessa sala.

Roma, 11 aprile 1923.

il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Alfredo Mazza.

12928 — A pagamento.

Società anonima Marina di Roma (Fregene)

Sede in Roma

Capitale sociale L. 2.600.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in seconda convocazione in assemblea generale ordinaria in Roma presso lo studio dell'avvocato Conte Bruno Martini in via Tomacelli n. 126 per il giorno 25 aprile 1923, ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio a 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento

Per avere diritto ad intervenire alla detta assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale entro il 19 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12929 — A pagamento.

Avviso di convocazione

Società agricola padana

Accomandita semplice

SEDE IN CREMONA

S'invitano i soci della Società agricola padana ad intervenire all'assemblea straordinaria che avrà luogo il giorno 28 aprile 1923, alle ore 13, nel salone della Banca popolare di Cremona in via Cesare Battisti, 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. A) Aumento del capitale sociale da L. 1.145.000 a L. 1.845.000 (da lire un milione centoquarantacinquemila a lire un milione ottocentoquarantacinquemila) e modificazione della seconda parte dell'art. 12° e aggiunta all'art. 8° dello statuto sociale.

B) E in caso di mancata adesione all'articolo A) scioglimento della Società e nomina dei liquidatori.

2. Comunicazioni diverse.

Cremona, 7 aprile 1923.

p. Il Comitato di vigilanza
Il presidente
dott. Leopoldo Grasselli.

Il gerente
dott. Umberto Joua.

12931 — A pagamento.

Società Anonima Nuova Anzio

S. A. N. A.

Capitale L. 4.500.000 interamente versato

SEDE IN ROMA

Poichè l'assemblea convocata per il 20 marzo 1923 in 1ª convocazione e per il 26 marzo 1923 in 2ª convocazione è andata deserta, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, in 1ª convocazione il giorno 28 aprile 1923, ore 15, ed occorrendo in 2ª convocazione il giorno 5 maggio 1923, ore 15, presso la sede sociale in Roma, via Panetteria 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e nomina dell'intero Consiglio d'amministrazione.
4. Nomina del Collegio dei sindaci.
5. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

In sede straordinaria:

6. Aumento del capitale sociale da L. 4.500.000 a L. 5.000.000 anche mediante apporto di beni.
7. Modifica degli articoli 3 e 6 dello statuto sociale.

Il Consiglio d'amministrazone.

12933 — A pagamento.

Ars Italica

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale versato L. 500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale presso la sede sociale, via delle Finanze n. 13, sabato 28 aprile 1923, alle ore 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilanci al 30 settembre 1921 e al 30 settembre 1922 ed eventuali provvedimenti a forma dell'art. 146 Cod. comm.
2. Emolumento ai sindaci.
3. Nomina dei sindaci.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

Il Consiglio d'amministrazione

12934 — A pagamento.

Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari

Avviso di convocazione della prima assemblea generale dell'Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari costituito a norma del R. D. L. 8 febbraio 1923, n. 501

Tutti i fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali destinate alla vendita e prodotte in quantità annua superiore ai 5 quintali, i quali, a norma del sopra citato decreto debbono appartenere all'Istituto confederale, sono invitati a partecipare alla prima assemblea generale dell'Istituto che avrà luogo il 30 aprile 1923 in Roma, alle ore 15, presso la propria sede in via Basilicata n. 19, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Insediamento dell'Istituto.
3. Regolamento amministrativo.
4. Elezione del Consiglio.
5. Varie.

I fabbricanti che sono impediti di intervenire potranno farsi rappresentare mediante regolare delega conferita ad altri confederati.

Roma, 11 aprile 1923.

Il presidente
dell'Associazione italiana conserve alimentari
Emanuele Bandini.

12935 — A pagamento

Revoca di mandato

Si avvisa per norma dei terzi, che, con atto 28 febbraio 1923 rogato dal notaio Cavicchioni Camillo di Roma la signora Santa Rosi fu Francesco in De Sanctis Mangelli Arturo, ha revocato il mandato generale ad amministrare conferito allo stesso marito sig. Arturo De Sanctis Mangelli il 1° febbraio 1916 a rogito del medesimo notaio, e tale revoca è stata accettata dal marito De Sanctis Mangelli Arturo con atto 14 marzo 1923 ricevuto pure dal notaio Cavicchioni.

Di guisa che il marito non ha più alcuna ingerenza sul patrimonio della detta signora.

Roma, 26 marzo 1923.

Il procuratore
avv. Mario Ferri
Piazza Venezia, n. 11, Roma.

12922 — A pagamento.

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO D'ASTA

Essendo andata deserta l'asta apertasi il 7 corrente in questo Ufficio giusta l'avviso 18 prossimo marzo, per l'appalto di manutenzione durante il biennio 1923-924, del 2° tronco strada provinciale Novara-Lago d'Orta compreso fra Borgomanero e Pettenasco, con diramazione per Orta e strade semiprovinciali di Gargallo, Soriso, Miasino e Briga, dell'importo presuntivo annuo di L. 36.200.

Si procederà in quest'Ufficio provinciale, alle ore 11 del 23 corrente aprile al secondo esperimento d'asta pubblica col sistema delle schede segrete a norma degli art. 86 e 90 del regolamento di contabilità dello Stato, per l'aggiudicazione provvisoria del detto appalto anche sulla presentazione di una sola offerta di ribasso.

Gli aspiranti devono produrre i prescritti certificati di idoneità e di moralità e fare in questa Cassa provinciale (Banca popolare) un deposito di L. 3600.

Il termine per l'ulteriore ribasso del ventesimo scadrà alle ore undici del 3 p. v. maggio.

Il capitolato relativo è visibile in quest'ufficio.

Novara, 9 aprile 1923.

Il segretario generale
Berra.

12905 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

SECONDO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Nel giorno di lunedì 30 aprile corrente, alle ore 10.30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente, o chi per esso, terrà un secondo incanto pubblico, alla candela vergine, il primo essendo riuscito deserto, per alienare la possessione « Disotto » in Sant'Andrea di Torrile, dell'estensione complessiva di ettari 20.01.07, pari a biolche 64 e 95[100 e sulla messa a prezzo di L. 200.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 20.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando anche vi sia offerta di solo concorrente e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 15 maggio p. v. potranno presentarsi

nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 10 aprile 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

12891 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Nel giorno di lunedì 30 aprile corrente, alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare il podere denominato « Curia di Sopra », situato nella Villa di Carzeto, comune di Soragna, della estensione complessiva di ettari 6 20,38, pari a biolche 20 e 13/100, e sulla messa a prezzo di L. 70.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 10.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 500 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 15 maggio p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 10 aprile 1923

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

12892 — A pagamento.

Congregazione di S. Filippo Neri

Avviso
di secondo esperimento d'asta

Negli incanti tenutisi il 26 febbraio scorso sono andati deserti tutti i lotti, e cioè:

1. Vasto locale terreno e tre ambienti al primo piano, fra la via di Villa Borghese e la via Cavour, ove trovasi l'accesso al civico n. 89, confinante le dette vie, De Felici Sofia in Scaiola e la proprietà della Mensa vescovile di Frascati.

In catasto alla partita 124, col n. di mappa 582, sez. 1, sub. 2
Prezzo base d'asta L. 16.800

2. Casa in via dei Bambocci, civ. n. 65, piano primo, di vani tre, distinta in catasto col mappale della sez. I, n. 144 sub. 1, confinanti Lanzi Lucrezia per due lati e la proprietà dell'Arcipretura di Frascati e soprastante alla proprietà di Risi Attilio e Ferri Carlo.

Prezzo base d'asta L. 6600.

3. Secondo piano di detta casa in via Bambocci, n. 65, di tre vani, tenuto in fitto da Serafini Giacomo.

In catasto verrà distinto col mappale della sez. I, n. 144 sub. 2.
Prezzo base d'asta L. 7400.

4. Vasto locale terreno ad uso tinello con annessa grotta in via Mercato, civ. n. 50, confinanti Benedetti Raffaele, Casalboni Flavio, Romoli Pietro e strada.

In catasto verrà distinto col mappale della sez. I, n. 656 sub. 1.
Prezzo base d'asta L. 18.000.

5. Via Mercato, civ. n. 51, primo piano di casa, formato di cinque vani e di area scoperta, confinanti Bucciarelli Olga in Narducchia, Casalboni Flavio e Romoli Pietro.

In catasto verrà distinto col mappale della sez. I, n. 656 sub. 2.
Prezzo base d'asta L. 8600.

6. Secondo piano di detta casa in via Mercato, n. 51, di vani quattro, confinanti con Brinati Francesco, Casalboni Flavio, Ruggeri Davide.

In catasto verrà distinto col n. 656 della sez. I, sub. 3.
Prezzo base d'asta L. 8600.

7. Terzo piano della stessa casa in via Mercato, n. 51, di quattro vani, eguali al secondo piano, confinanti eredi Pietro Tittoni, Casalboni Flavio, Tiberi Augusto, Melchiorre Antonio.

In catasto verrà distinto col mappale della sez. I, n. 656, sub. 4
Prezzo base d'asta L 9200.

8. Quarto piano della medesima casa in via Mercato, n. 51, composto di due vani e soffitta, confinanti eredi Tittoni Pietro, Casalboni Flavio, Ceccarelli Francesco, Marini Armando.

In catasto verrà distinto col mappale della sez. I, n. 656, sub. 5.

Prezzo base d'asta L 5200.

Si rende quindi noto che il giorno 30 corrente alle ore 9 nel palazzo Vescovile di Frascati avrà luogo il 2° esperimento d'asta col metodo della candela vergine.

Restano ferme tutte le condizioni del primo avviso d'asta del 6 febbraio scorso.

Frascati, 8 aprile 1923.

Il notaio
Filadoro.

12926 — A pagamento

Regia Delegazione per l'Amministrazione Palatina

Bari

AVVISO D'ASTA

Il giorno 23 aprile 1923, alle ore 8 nell'ufficio della vice delegazione in Rutigliano, innanzi al sottoscritto Regio delegato, o a chi per lui, con l'intervento di Regio notaio, avrà luogo la vendita del seguente immobile, pertinente alla R. Basilica Palatina di S. Nicola in Bari.

Fondo urbano in Rutigliano alla via Roma nn. 27 e 29 e vico Passatutti n. 19.

In catasto in testa al « Capitolo di S. Nicola » partita 74, numero di mappa 309 con l'imponibile di L. 575,08.

Base d'asta L. 50.000.

La vendita del suddetto immobile s'intenderà effettuata nello stato di fatto in cui si trova, senza eccezione o riserva, e giusta le norme e modalità contemplate nel bando di vendita in data 3 aprile 1923, al quale il sottoscritto si riporta.

Bari, 3 aprile 1923.

Il Regio delegato
Nicola Bavaro.

12890 — A pagamento.

Ospedale Maggiore - Novara

Vendita di immobili

Avviso d'asta con aggiudicazione definitiva

Fattasi in tempo utile l'offerta di aumento, in grado di ventesimo, al prezzo in base al quale, nell'incanto delli 24 marzo decorso, veniva provvisoriamente deliberata la vendita del fondo denominato « Galassino e Prati del Gas » di compendio del podere di Sannazzaro, regione S. Agabio (Novara), della superficie di pertiche catastali 41 0.0, pari ad ettari 2.6835.

Si notifica che sabato 5 maggio p. v., alle ore 10, avanti il sig

presidente, o chi lo rappresenterà, avrà luogo l'ultimo e definitivo incanto, col sistema della estinzione della candela vergine, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'aggiudicazione seguirà a favore di chi accrescerà di più il prezzo ultimo offerto di L. 10.60 per ogni mq. di superficie alienanda, ed avrà luogo quand'anche uno solo fosse l'offerente, ed in mancanza di esso, a chi ebbe a produrre la miglioria del ventesimo.

Le prescrizioni e condizioni relative a questo incanto sono quelle stesse stabilite nel precedente avviso

Novara, 7 aprile 1923

p. L'Amministrazione:
Il segretario
Achille Viganotti.

12918 — A pagamento

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

Si fa noto che nel giorno 19 aprile 1923, alle ore 14.30 innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato per l'appalto dei lavori di lastricamento con basoli vesuviani del tratto della strada Santa Maria a Cubito da San Rocco fino a Marano, in conformità del progetto di L. 1.361.732,7? oltre le impreviste di L. 38.267,23 e del capitolato speciale approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 11 gennaio 1922 adottata coi poteri del Consiglio ed in esecuzione dell'altra deliberazione adottata dalla Deputazione nella seduta de 23 marzo 1923, nonchè in conformità del decreto-legge dell'8 febbraio 1923, n. 422.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 365 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500, oltre quella di L. 50 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista a certificati di abbuonconto rilasciati dall'ufficio tecnico, di L. 20.000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori con la ritenuta del 10 0[0] che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso che dovranno scriversi in cifre ed in lettere e che non potranno essere inferiori all'uno per cento potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendolo consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara

Le offerte che si spediscono per posta, debbono avere l'indirizzo al sig. presidente della Deputazione provinciale di Napoli, e debbono portare sulla busta le parole: offerte per l'asta dei lavori di basolato della strada Santa Maria a Cubito da San Rocco a Marano.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito di cui è fatto cenno in seguito, dell'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina vaglia o da un vaglia cambiario d'uno degli Istituti di emissione del Regno indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 40000 per gli appaltatori e di L. 1500 per i Consorzi de le Cooperative in conto delle spese di asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 9 febbraio 1923 del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

I Consorzi che intendono partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278 oltre la cauzione di cui è cenno in seguito:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio;

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) ed *e*) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 35.000.

I Consorzi delle cooperative dovranno invece versare la somma di L. 7500.

La cauzione definitiva sarà del 5 0[0] sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le cooperative ed ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta 5 0|0 al netto del ribasso d'asta su singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Consorzi di Cooperative dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 40000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario restituendosi le altre seduta stante con la deliberazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. D. sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422 per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un solo concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanto nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 10 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

12906 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che, nel giorno 19 aprile 1923, alle ore 15.30 innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso a termini abbreviati a 5 giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87 comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato per l'appalto dei lavori di lastricamento con basoli vesuviani della strada Montagna Spaccata nel tratto compreso fra i lastricati delle due frazioni del comune di Soccavo, in conformità del progetto di L. 177.800,73 oltre le impreviste di L. 1 .199,27 e del capitolato speciale approvato con la deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 13 gennaio 1922 adottata coi poteri del Consiglio, ed in esecuzione dell'altra deliberazione adottata dalla Deputazione nella seduta del 23 marzo 1923, nonchè in conformità del decreto-legge dell'8 febbraio 1923, n. 422.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 120 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500 ed a L. 50 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto rilasciati dall'Ufficio tecnico di L. 20,/0 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con la ritenuta del 10 % che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere sotto pena di nullità della scheda, che non potranno essere inferiori all'1 %, potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta debbono avere l'indirizzo:

« Al signor presidente della Deputazione provinciale di Napoli »; e debbono portare sulla busta le parole:

« Offerta per l'asta per i lavori di basolato della strada Montagna Spaccata nel tratto interno di Soccavo.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito, di cui è fatto cenno in seguito, dall'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina-vaglia o da un vaglia cambiario di uno degli Istituti di emissione del Regno indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 5000 per gli appaltatori, di L. 1500 per le cooperative in conto delle spese d'asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 13 gennaio 1922, del vigente regolamento per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stam a rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari, che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza italiana.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alle lett. *b*) e *c*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso delle spese d'asta e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 4750.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 1450.

La cauzione definitiva sarà del 5 per cento sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative ed i Consorsi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso d'asta sui singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 5000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto, tutte le norme contenute nel R. decreto sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422 per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 10 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

12907 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 20 aprile 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione prov.le, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete, con le norme dettate dall'articolo 87, comma a), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento delle strade provinciali Marano-Giugliano e B.vio Mugnano-Giugliano della lunghezza complessiva di m. 5122 dalla strada S. Maria a Cubito al basolato di Giugliano durante gli anni 1923-1924, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 29 gennaio 1923 adottata coi poteri del Consiglio ed in esecuzione dell'altra deliberazione adottata dalla Deputazione nella seduta del 23 marzo 1923, anche in conformità del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 153.000, di cui a base d'asta L. 142.950.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli, fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 4000 per gli appaltatori, e di L. 1500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli Uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo, da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopraindicati approvato con deliberazione del 29 gennaio 1923, del vigente regolamento pei servizi tecnici, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di 3 mesi.

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che l'appaltatore abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la inscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova delle iscrizioni nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 3525.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece versare la somma di L. 1265.

La cauzione definitiva sarà del 5 0/0 sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione, la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto

Per le Cooperative ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 0/0 al netto del ribasso d'asta sui singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto. di contratto ed ogni altra delle specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto i concorrenti, che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti, la somma di L. 4000 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. decreto sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla Prefettura nel rito.

Napoli, 10 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

12908 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che, in esecuzione del provvedimento della Deputazione del 31 luglio 1922, nel giorno 20 aprile 1923, alle ore 15,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà al primo esperimento d'incanti a ribasso col metodo della estinzione delle candele ed a termini abbreviati di cinque giorni per l'appalto di tutte le opere e provviste per lastricare con basoli vesuviani il tratto della strada Passanti innanzi alla stazione ferroviaria di Terzigno, in conformità del progetto di L. 91.701,26 oltre le impreviste in L. 6298,74 nonchè del capitolato speciale approvato dalla Deputazione provinciale con deliberazione del giorno 21 aprile 1922, adottata coi poteri del Consiglio, ed in esecuzione dell'altra deliberazione adottata dalla Deputazione nella seduta del 23 marzo 1923, anche in conformità del decreto-legge dell'8 febbraio 1922, n. 422.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 60 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori e non più tardi di giorni dieci dalla medesima.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre i dieci giorni fissati per l'inizio dei lavori, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 50 oltre a L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto dell'ammontare ciascuno di L. 15.000 da rilasciarsi dall'ufficio tecnico, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori con la ritenuta del 10 0/0 sull'ammontare di ciascun certificato da corrispondersi in seguito al collaudo definitivo dell'opera.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, dell'esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 21 aprile 1922, del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti, per essere ammessi a licitare, dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, ne che assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) di un certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della Regia tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 2450.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece invece versare la somma di L. 980.

La cauzione definitiva sarà del 5 °/₀ sull'importo dei lavori al netto del ribasso di asta e dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione, e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative e ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 5 °/₀ al netto del ribasso di asta nei singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 2940 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione

provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante con la dichiarazione di svincolo

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. D. sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

In caso di aggiudicazione sarà indicato con altro manifesto il termine utile per la presentazione di altra offerta di ribasso non inferiore al ventesimo (5 %).

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. Prefettura nel rito

Napoli, 10 aprile 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino

12909 — A pagamento.

Municipio di Caiazzo

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto
per l'appalto in unico lotto della riscossione del dazio consumo, diritti di occupazione di suolo e di uso del macello pel quinquennio 1923-927

Essendo andati deserti i primi incanti per l'appalto di cui sopra il cui prezzo base d'asta ammonta ad annue L. 50.000

SI PREVIENE

che nel giorno 23 del corrente mese di aprile alle ore 11 avranno luogo i secondi incanti per l'oggetto sopra espresso, e ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri relativo nonchè le altre portate dall'avviso d'asta del dì 27 marzo u. s., si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse un solo il concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 7 maggio p. v.

Caiazzo, 10 aprile 1923.

Il segretario
N. Pannone.

Visto: il sindaco ff.
avv. Luigi De Simone.

12889 — A pagamento.

PROVINCIA DI CUNEO
Circondario di Cuneo

Comune di Tenda

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto per la vendita di piante resinose

Si rende noto che alle ore 15 del giorno 30 aprile corr., nella sala comunale, avanti al sindaco od a chi per esso, assistito dal segretario, si procederà all'unico e definitivo incanto per la vendita in un lotto unico di n. 10220 piante di larice, costituenti una massa legnosa mercantile di mc. 4420, da utilizzarsi nel bosco Fontanalba, peritate L. 88.400

La vendita riguarda il solo fusto, mentre i cimali e la ramaglia restano a disposizione del Comune.

L'asta ad unico incanto, avrà luogo a mezzo di offerte segrete in conformità agli articoli 8, lett. A, e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri adottato con deliberazione consigliare 23 febbraio c. a., debitamente approvata e del presente avviso.

Le offerte segrete, scritte e firmate su carta da L. 2,40 in cifre e tutte lettere, d'un tanto per cento d'aumento sul prezzo di base, saranno accompagnate dalla prova d'aver effettuato un deposito provvisorio presso questa tesoreria comunale non inferiore al decimo del prezzo di base d'asta in numerario od in titoli al portatore calcolati al valore di Borsa della giornata.

Si farà luogo all'aggiudicazione definitiva quand'anche vi sia un solo concorrente, purchè l'offerta abbia superato, od almeno raggiunto il minimo prestabilito nella scheda dell Amministrazione e dopo un'ora dall'apertura dell'asta.

Al momento dell'aggiudicazione, od al più tardi entro tre giorni dalla medesima, il deliberatario dovrà presentare un fideiussore ed un approbatore, ed entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'aggiudicazione dovrà fornire la cauzione definitiva nella misura stabilita dal capitolato e presso la Cassa dei depositi e prestiti.

I pagamenti si faranno in tre rate: la prima all'atto del contratto; la seconda entro 5 mesi, e la terza a saldo entro 10 mesi dal contratto stesso.

Prima della consegna, senza di che questa non potrà avvenire, il deliberatario dovrà aver fatto versamento alla Prefettura di Cuneo del decimo del prezzo di deliberamento trattenuto sul pagamento, in conto migliorie boschive.

Il capitolato d'oneri e gli altri documenti sono visibili in questa segreteria.

Tutte le spese previste dall'art. 13 del capitolato sono a carico del deliberatario.

Tenda, 12 aprile 1923.

Il sindaco
Carabalona.

12778 — A pagamento.

PROVINCIA DI BELLUNO
Circondario di Feltre

COMUNE DI ARSIÈ

Avviso di avvenuta aggiudicazione
con riduzione di termini

Si avverte che con verbale 7 corrente mese n. 11, l'appalto dei lavori di ricostruzione della Malga «Coldagnella 3ª» dell'importo di L. 44.345,09, venne aggiudicato provvisoriamente alla Cooperativa di lavoro «Avanti», col ribasso del quattro per cento, e cioè pel prezzo netto di L. 42.571,29.

I fatali per le offerte di ribasso, non minore del ventesimo, scadranno alle ore 12 del giorno 18 aprile 1923.

I concorrenti dovranno uniformarsi a quanto è stabilito nel precedente manifesto del 24 marzo 1923.

Tutte le spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Arsiè, 9 aprile 1923.

Il sindaco
Valentino Padovan.

12893 — A pagamento.

PROVINCIA DI PERUGIA

Comune di Poggio Fidoni

Vendita volontaria dei beni della già Cappellania Vecchi

IL SINDACO

Visto il verbale d'asta 9 aprile 1923 da cui risulta che l'asta per i lotti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8, 9 10, 11, 13, del manifesto di primo incanto in data 5 febbraio 1923 sono andati deserti e che i lotti di cui ai nn. 1 e 5 furono provvisoriamente aggiudicati a signori:

il numero 1 al sig. Renzi Giacomo per L. 1684;
il numero 5 al sig. Feliciangeli Antonio per L. 1277;

RENDE PUBBLICAMENTE NOTO

che, restando ferme le condizioni tutte riportate nel manifesto delli 5 febbraio 1923, si dichiara che essendosi espletati infruttuosamente il primo e secondo incanto per i lotti di cui ai numeri, 3, 6, 7, 8, 9, 10 11, 13, questi si resero deserti, e che per gli altri due lotti di cui ai numeri 1 e 5 il tempo utile (fatali) per gli aumenti del ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione sopra riportati scadrà il 30 aprile 1923, alle ore meridiane dodici precise.

Poggio Fidoni, 9 aprile 1923.

p. Il sindaco
Mattei Ettore.

Il segretario
G. Barbacci.

12894 — A pagamento.

Comune di Bellinzago Novarese

Avviso di scadenza fatali

A seguito dell'incanto tenutosi in quest'ufficio addì 5 aprile corrente conforme all'avviso d'asta del giorno 21 marzo u. s., per la costruzione di un edificio scolastico,

SI RENDE NOTO

che il termine utile per la presentazione di offerte di miglioramento sulla somma del deliberamento provvisorio di L. 236.871,49 scade alle ore 12 del giorno 23 aprile corrente mese.

Tali offerte non potranno essere inferiori ad un ventesimo di detta somma, e dovranno essere accompagnate dai depositi prescritti nel precedente avviso d'asta, e potranno essere fatte sia a voce che per iscritto su carta bollata da L. 2.40.

Presentandosi in tempo utile un'offerta di miglioramento si procederà ad incanto definitivo sul prezzo variato con detta offerta; non presentandosi alcuna offerta di miglioramento l'asta verrà definitivamente aggiudicata al deliberatario provvisorio per la somma suindicata.

Bellinzago Novarese, 5 aprile 1923.

Il sindaco
C. Apostolo.

Il segretario comunale
geom. Giovanni Somaglino.

12911 — A pagamento.

Municipio di Montella

AVVISO D'ASTA
per 2° incanto

Vendita taglio 3ª sezione «Ischitiello» Difesa Verteglia

Essendo andato deserto il primo incanto per la vendita, in un solo lotto, del materiale legnoso proveniente dal taglio della 3ª sezione cedua di faggio «Ischitiello» della difesa Verteglia di proprietà patrimoniale del comune di Montella

SI RENDE NOTO

che nel giorno di giovedì 19 aprile 1923, alle ore 11 a. m., su questo palazzo comunale avrà luogo il secondo incanto per la vendita suddetta, a termini abbreviati a cinque giorni, inanzi al Regio commissario, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso d'asta pel primo incanto 28 marzo 1923.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno di mercoledì 25 aprile suddetto.

Montella, 9 aprile 1923.

Visto: Il commissario prefettizio
G. Piciocci.

Il segretario comunale
Silvio Pelori.

12912 — A pagamento.

Provincia di Vicenza

Circondario di Asiago

COMUNE DI ROTZO

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati di giorni otto

In seguito a superiore autorizzazione, dovendosi addivenire all'appalto dell'oggetto sottodescritto per conto del comune di Rotzo, si avvertono gli aspiranti che nel giorno di venerdì 20 aprile 1923, alle ore 10 antim. sarà aperta l'asta nell'ufficio municipale sul dato sotto indicato, per la delibera dell'oggetto stesso all'ultimo migliore offerente, salvo l'esperimento dei fatali e la superiore sanzione.

Nessuno sarà ammesso all'asta se non previo deposito in calce segnato a garanzia dell'offerta e per le spese, deposito che sarà restituito alla parte dopo prestata la fideiussione e stipulato il contratto, meno la quota impiegata nelle spese.

Il capitolato e gli atti relativi sono ostensibili nell'ufficio municipale in tutti i giorni (meno i festivi), nelle ore di ufficio.

L'asta seguirà con le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e col sistema della candela vergine.

Il tempo utile per migliorare l'offerta (fatali) resta fissato in giorni otto dall'avvenuta aggiudicazione provvisoria, e andrà a scadere alle ore 12 del giorno 30 aprile 1923.

Gli aspiranti, oltre al certificato d'idoneità di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dovranno presentare i certificati penale e di buona condotta di data non anteriore a quattro mesi da quello fissato per l'asta.

E' fatto obbligo all'impresa di impiegare solo operai appartenenti al comune di Rotzo.

La cauzione definitiva, in base all'art. 5 del capitolato, sarà versata, a cura del deliberatario, entro giorni 5 dall'aggiudicazione, alla Cassa depositi e prestiti.

Descrizione dell'oggetto da deliberarsi

Appalto dei lavori di costruzione di acquedotto della sorgente «Spizzarotto» per la provvista di acqua potabile per alcune contrade di S. Pietro.

Dall'importo totale dei lavori deve essere sottratta la spesa per la costruzione del filtro alla sorgente, filtro già costruito direttamente dal Comune.

Importo dei lavori L. 80.424,50.
Deposito per aspirare all'asta L. 4000.

Rotzo, 11 aprile 1923.

Il segretario comunale
Ettore Luca.

12916 — A pagamento.

Municipio di S. Giorgio a Cremano

1° AVVISO D'ASTA
per l'appalto del pubblico spazzamento
per il quinquennio 1923-1928

In esecuzione della deliberazione del R. commissario del 19 luglio 1922, e relativo capitolato, debitamente resa esecutiva, si fa noto che il giorno 22 aprile corrente anno, alle ore 12, con la continuazione, in una delle sale del palazzo comunale avanti al sindaco o chi per esso, alla base del relativo capitolato, si procederà all'incanto per lo

APPALTO

del servizio dello spazzamento in San Giorgio a Cremano per la durata dal dì dell'approvazione degli atti d'incanto a tutto il 31 dicembre 1923

1. L'incanto avrà luogo a ribasso col metodo della estinzione della candela vergine, serbate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, sulla base di canone di L. 13.600, all'anno, pagabili a rate mensili posticipate.

2. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore a lire cinque.

3. I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno dimostrare la capacità a contrattare, buona condotta, idoneità ed attitudine a poter eseguire regolarmente il servizio dello spazzamento.

4. L'asta sarà dichiarata deserta se non vi saranno almeno due concorrenti.

5. L'appaltatore resterà vincolato alla osservanza dei patti racchiusi nella succitata deliberazione del 19 luglio 1922.

6. I concorrenti dovranno depositare alla segreteria comunale prima dell'asta la somma di L. 500 in contanti, come cauzione provvisoria, e L. 1000 pure in contanti in conto delle spese di asta e contratto.

La cauzione definitiva è fissata in L. 1500 da depositarsi nella Cassa depositi e prestiti a spese dell'aggiudicatario.

7. Il tempo utile per le offerte di ribasso, non minore del ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è fissato in giorni otto a decorrere da quello in cui avrà luogo l'aggiudicazione provvisoria.

8. L'aggiudicatario definitivo dovrà stipulare il relativo contratto nel termine di giorni cinque dalla denunzia fattagli dal visto superiore agli atti di aggiudicazione.

9. Tutti gli atti inerenti al presente appalto trovansi depositati presso questa segreteria comunale, ostensivi a tutti nelle ore d'ufficio.

San Giorgio a Cremano, 10 aprile 1923.

Il sindaco
Mario Zinno.

Il segretario comunale
avv. Raffaello De Franzo.

12914 — A pagamento.

PROVINCIA DEL FRIULI

Circondario di Tolmezzo

Ente autonomo per le case popolari di Tolmezzo

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto a termini abbreviati

Alle ore 11 del giorno 23 corr., nel municipio di Tolmezzo, davanti il presidente dell'Ente autonomo per le case popolari, o chi per esso, avrà luogo un pubblico esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di cui il progetto 25 aprile 1922, dell'ing. A. Moro di Tolmezzo, e cioè:

Lotto 1.

N. 2 fabbricati tipo A. 2., per l'importo a base d'astà di L. 135.200.

Lotto 2.

N. 2 fabbricati tipo B. 2., per l'importo a base d'asta di L. 177.200.

Lotto 3.

N. 2 fabbricati tipo C. 1., per l'importo a base d'asta di L. 155.800.

Lotto 4.

N. 3 fabbricati tipo C. 2., per l'importo a base d'asta di L. 244.500.

L'asta si effettuerà per schede segrete ad unico e definitivo incanto, a sensi degli articoli 87 e 90 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato e con l'osservanza delle seguenti norme:

1. Ogni concorrente, non più tardi delle ore 10 del giorno sopraindicato, per essere ammesso all'asta, dovrà depositare in Municipio, a mani del presidente, in apposito piego, i documenti accennati al paragrafo 7 e l'ammontare in numerario della cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, cioè: per il 1° lotto L. 6800, per il 2° lotto L. 9000, per il 3° lotto L. 7800 e per il 4° lotto L. 12.000

2. Le offerte in bollo da L. 2,40 da presentarsi all'asta in piego suggellato dovranno essere incondizionate, distinte per ogni lotto, e sotto pena di nullità dovranno indicare la percentuale di ribasso in cifre ed in lettere, su tutti i lavori indistintamente sia a corpo che a misura.

3. L'appalto sarà definitivamente aggiudicato anche nel caso di un solo offerente.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di dare la preferenza agli operai idonei appartenenti al comune di Tolmezzo.

5. Il prezzo dell'aggiudicazione sarà pagato in rate d'acconto a norma di capitolato.

6. Le opere dovranno essere portate a compimento entro i termini stabiliti dal capitolato speciale cioè in mesi 8 continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

7. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare entro le ore 10 del giorno 23 aprile i seguenti documenti in bollo regolare:

a) certificato penale di moralità;

b) certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto comprovante la perizia o pratica in lavori murari analoghi a quelli contemplati dal presente avviso.

I documenti suddetti dovranno essere di data non anteriore a 6 mesi dal giorno dell'asta.

c) una dichiarazione redatta in bollo da L. 2,40 colla quale il concorrente afferma:

1° di avere esatta conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

2° di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

8. Non ostante la presentazione dei documenti indicati nel precedente articolo 7, l'Amministrazione si riserva la piena insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento

9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva a norma del capitolato nella somma corrispondente a un decimo dell'importo a base d'asta, da versarsi presso la Cassa depositi e prestiti.

10. Il deliberatario sarà tenuto alla complessiva osservanza di tutte le norme espresse nei capitolati generale e speciale, visibili in Municipio, presso la segreteria dell'Ente autonomo.

Tolmezzo, 6 aprile 1923.

Il presidente
G. Moro.

12915 — A pagamento.

SI RENDE NOTO

per chi può avere interesse che le acque del torrente Lerone nei comuni di Cogoleto ed Arenzano in provincia di Genova compreso nell'elenco suppletivo delle acque pubbliche di cui al decreto Ministeriale 22 gennaio 1923, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del giorno 25 gennaio 1923 sono concesse in utenza per 60 anni dal 1917 alla sottoscritta Società immobiliare industriale (Anonima con sede in Roma).

Tale diritto proviene alla Società predetta in forza di acquisto da essa fattone dalla cessata accomandita semplice Luigi Stoppani e C. di Milano alla quale venne a suo tempo cedute dalla pure cessata Società anonima prodotti chimici e colori di Milano che le acquistò in origine della Società anonima Acquedotto ligure con atto 8 marzo 1917, n. 2445/5064 del repertorio dott. Francesco Boggiano notaio in Arenzano.

Diritto di utenza la Società Immobiliare Industriale di Roma ha pure sulle acque di altro torrente (l'Arrestra) in provincia di Genova ed entrambi tale utenze sono al presente cedute in fitto alla Soc. an. Luigi Stoppani di Milano per l'esercizio degli stabilimenti in Cogoleto (Genova) di proprietà della stessa Società Immobiliare Industriale

Per quanto particolarmente si riferisce alle acque del torrente Lerone si rende noto che esse vengono incanalate in beudi a destra ed a sinistra del fiume, di proprietà della Società sottoscritta che pur dando luogo nel loro tragitto a diversi salti d'acqua, formano un'unica conduttura portante l'acqua alla località San Rocco in comune di Cogoleto (Genova) per il fabbisogno della fabbrica di Bicromati ivi esistente, scopo primo dell'acquisto dei diritti di utenza.

Sempre per chi ne può avere interesse ed a scanso di inutili spese in eventuali pratiche, si avvisa infine che la Società sottoscritta ha intenzione tra breve di incanalare integralmente come ne ha di diritto tutta l'acqua del torrente Lerone perchè il continuo impoverimento della corrente rende la cosa necessaria per il fabbisogno industriale dello stabilimento d'anzi accennato.

Roma, 12 aprile 1923.

Società Immobiliare Industriale
il presidente
avv. Bruno Martini.

12930 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).
Regio tribunale civile
di Alessandria

Sunto di provvedimento

In seguito a ricorso di Pietrasanta G. B. e Magaluna Francesco Erasmo, residente in Alessandria, poveri per decreto 29 gennaio 1921, il tribunale civile di Alessandria con suo decreto in data 22 febbraio 1923 ha ordinato siano assunte informazioni sommarie giurate sulla presunta assenza di Pietrasanta Giuseppe fu Lorenzo, richiedendo all'uopo il pretore competente.

Alessandria, 5 marzo 1923.

Il S. Procuratore dei poveri
avv. N. F. Bodratti.

9756 — A credito - Art. 3579-C.